



TESTO COORDINATO SERVIZIO ESATTORIA UNICA

Legge 25 maggio 2004 n. 70 con le modifiche derivanti dalla Legge 17 dicembre 2004 n. 174, dalla Legge 13 dicembre 2005 n. 179, dalla Legge 21 dicembre 2017 n. 147, dalla Legge 8 agosto 2018 n. 104, dalla Legge 31 ottobre 2018 n. 137 e dalla Legge 30 maggio 2019 n. 88.

(Aggiornamento al 30/05/2019)

LEGGI CITATE NELLA RACCOLTA COORDINATA

[Legge 16 marzo 1854](#)
[Legge 30 agosto 1873](#)
[Legge 19 febbraio 1946](#)
[Legge 25 febbraio 1974 n. 17 \(Codice Penale\)](#)
[Legge 29 ottobre 1981 n. 86](#)
[Legge 11 febbraio 1983 n. 15](#)
[Legge 31 ottobre 1984 n. 91](#)
[Legge 12 maggio 1989 n. 53](#)
[Legge 28 giugno 1989 n. 68](#)
[Legge 17 giugno 1994 n. 55](#)
[Decreto 26 aprile 1995 n. 56](#)
[Legge 23 maggio 1995 n. 70](#)
[Legge 23 maggio 1995 n. 71](#)
[Legge 30 aprile 2002 n. 59](#)
[Legge 18 dicembre 2003 n. 165](#)
[Decreto Reggenziale 24 marzo 2004 n. 39](#)
[Legge 25 maggio 2004 n. 70](#)
[Legge 17 dicembre 2004 n. 174](#)
[Legge 13 dicembre 2005 n. 179](#)
[Legge 23 febbraio 2006 n. 47](#)
[Legge 23 marzo 2007 n. 44](#)
[Decreto Delegato 29 dicembre 2008 n. 153](#)
[Legge 5 dicembre 2011 n. 188](#)
[Legge 6 dicembre 2011 n. 191](#)
[Decreto - Legge 28 marzo 2012 n. 31](#)
[Legge 21 dicembre 2012 n. 150](#)
[Legge 31 marzo 2014 n. 40](#)
[Decreto Delegato 7 agosto 2014 n. 131](#)
[Legge 22 dicembre 2015 n. 189](#)
[Decreto Delegato 6 maggio 2016 n. 58](#)
[Decreto Delegato 16 giugno 2016 n. 74](#)
[Legge 21 dicembre 2016 n. 144](#)



[Legge 7 agosto 2017 n. 94](#)

[Legge 14 dicembre 2017 n. 140](#)

[Legge 21 dicembre 2017 n. 147](#)

[Decreto Delegato 4 maggio 2018 n. 50](#)

[Decreto Delegato 25 giugno 2018 n. 72](#)

[Decreto-Legge 27 giugno 2018 n. 75](#)

[Legge 30 luglio 2018 n. 93](#)

[Legge 8 agosto 2018 n. 104](#)

[Legge 31 ottobre 2018 n. 137](#)

[Legge 30 maggio 2019 n.88](#)



LEGGE 25 MAGGIO 2004 N. 70

SERVIZIO ESATTORIA UNICA

TITOLO I ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI ESATTORIA UNICA

Art. 1

(Istituzione del Servizio di Esattoria Unica)

Considerata la necessità, per la Repubblica di San Marino, di dotarsi di norme e strumenti in grado di permettere la riscossione dei propri tributi secondo criteri di efficacia ed economicità, nel pieno rispetto dei diritti del cittadino e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, è istituito con la presente legge il Servizio di Esattoria Unica.

Art. 2

(Oggetto del Servizio di Esattoria Unica)

Il Servizio di Esattoria Unica ha per oggetto la gestione delle riscossioni, mediante Ruolo, di tasse, imposte, tributi, sanzioni e ogni altra entrata (di seguito indicate in generale come tributi) di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

Art. 3

(Affidamento del Servizio)

A decorrere dal 01/01/2005 il Servizio di Esattoria Unica è affidato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, che lo gestisce in osservanza di tutte le disposizioni della presente legge e dei decreti e convenzioni ad essa collegati.

Art. 4

(Soggetti interessati dal Servizio di Esattoria Unica)

Ai fini della presente legge si intendono per:

- a) "Servizio di Esattoria Unica", "Servizio di Esattoria" o "Esattore": la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ovvero il soggetto al quale è affidata la riscossione dei tributi del settore pubblico allargato, così come disposto dal precedente articolo 3;
- b) "Ente impositore" o "Ufficio impositore": gli Uffici dell'Ecc.ma Camera, gli Enti e le Aziende Autonome dello Stato che si avvalgono del Servizio di Esattoria Unica;
- c) "contribuente" o "debitore": il soggetto debitore nei confronti dello Stato per qualsiasi tipo di tributo;
- d) "coobbligato": il soggetto obbligato in pari grado al contribuente al pagamento delle somme iscritte nel Ruolo formato a carico di quest'ultimo; le disposizioni della presente legge relative al contribuente sono applicate anche ai coobbligati di quest'ultimo.

Art. 5

(Facoltà dell'Esattore)



Ai soli fini della riscossione mediante Ruolo, l'Esattore è autorizzato:

1. in deroga alle disposizioni delle Leggi n.70/95 e n.71/95 e nel rispetto del segreto d'ufficio di cui al successivo articolo 89, ad accedere anche in via telematica ai dati degli Uffici pubblici, ad esclusione di quelli riguardanti l'anagrafe sanitaria, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti le componenti patrimoniali dei debitori iscritti a Ruolo, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni;
2. in deroga alle disposizioni delle Leggi n.70/95 e n.71/95 e nel rispetto del segreto d'ufficio di cui al successivo articolo 89, ad accedere alle informazioni anagrafiche del debitore disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione;
3. ad avviare ed eseguire tutte le procedure di espropriazione forzata su beni e crediti del debitore previste dalla legge al fine del recupero delle somme iscritte a Ruolo;
4. ad avvalersi della collaborazione delle forze dell'ordine per eseguire le attività di notifica e le procedure di riscossione coattiva delle somme iscritte a Ruolo;
5. ad assumere la difesa, per mezzo di un proprio legale, dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome, nelle cause aperte per effetto della riscossione tramite il Servizio di Esattoria, presso il Tribunale Unico. Ai fini del presente punto, al legale dipendente della Banca Centrale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del Decreto 26 aprile 1995 n.56.

Art. 6

(Vigilanza sul Servizio di Esattoria Unica)

La vigilanza sull'attività del Servizio di Esattoria è effettuata dalla Direzione Generale della Finanza Pubblica.

Art. 7

(Convenzione per l'esercizio del Servizio di Esattoria)

Gli aspetti tecnici legati alla regolazione dei pagamenti, al protocollo tecnico di trasferimento delle informazioni, alla sicurezza e ad altri temi non compresi in specifici provvedimenti di legge, saranno oggetto di un'apposita convenzione che il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. La convenzione di Esattoria dovrà essere preventivamente concordata con tutti gli Enti pubblici interessati.

L'attivazione effettiva del Servizio di Esattoria è subordinata alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente comma.

La durata della convenzione non dovrà essere inferiore al triennio, con possibilità di tacito rinnovo, salvo disdetta con preavviso di almeno un anno.

TITOLO II FORMAZIONE, CONTENUTI E CARATTERISTICHE DEL RUOLO

SEZIONE I FORMAZIONE DEL RUOLO

Art. 8

(Ruolo)



Il Ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'Ufficio impositore, ai fini del procedimento di riscossione.

Nel Ruolo, che ha formato elettronico e cartaceo, sono iscritti tutti i tributi a carico del debitore.

Il Ruolo è titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile.

Art. 9

(Oggetto e specie del Ruolo)

Gli Enti impositori possono iscrivere nei Ruoli tutti i tributi di loro competenza, nonché gli interessi, le sanzioni e le pene pecuniarie ad essi accessorie, per i quali il debitore non ha provveduto al pagamento entro la scadenza prevista dalla normativa che li regola.

Fatto salvo quanto previsto nel comma che precede potranno essere riscossi mediante Ruolo anche i tributi di cui al successivo articolo 97, secondo e terzo comma, secondo le modalità in essi indicate.

Vengono formati appositi Ruoli speciali quando vi è fondato pericolo per la riscossione o su richiesta del contribuente che abbia necessità di definire le proprie pendenze nei confronti dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato.

Art. 10

(Esecutività del Ruolo)

Il Ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal Dirigente dell'Ufficio impositore o da persona da esso delegata secondo i regolamenti in vigore sui poteri di firma. Con la sottoscrizione il Ruolo acquista l'efficacia di titolo esecutivo.

Con l'esecutività il Ruolo diviene titolo idoneo per la riscossione, anche coattiva, del credito iscritto.

Art. 11

(Contenuti del Ruolo)

I contenuti del Ruolo saranno dettagliati nella convenzione da stipularsi fra le parti di cui all'articolo 7 della presente legge.

Nel Ruolo devono essere comunque indicati il nominativo e il codice identificativo del contribuente, il codice del tributo, l'importo complessivo da riscuotere nonché la specifica delle singole voci che lo compongono. Nel Ruolo devono altresì essere riportati il riferimento all'atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa, l'anno di competenza del tributo, la data di formazione del Ruolo, il numero del Ruolo e la data in cui il Ruolo diventa esecutivo.

Art. 12

(Formazione del Ruolo)

I Ruoli hanno competenza annuale e possono essere formati anche per la riscossione di entrate il cui periodo di riferimento sia antecedente all'anno di competenza del Ruolo.



Nell'ambito di ogni anno di competenza gli Uffici impositori possono dare luogo a più emissioni. Ogni emissione deve essere numerata.

Art. 13

(Trasmissione del Ruolo all'Esattore)

Entro cinque giorni correnti dalla data di sottoscrizione, l'Ufficio impositore trasmette il Ruolo al Servizio di Esattoria secondo le modalità stabilite dalla convenzione.

Il Servizio di Esattoria può rifiutare, e quindi ritornare all'Ufficio, Ruoli trasmessi oltre i termini previsti in convenzione o privi di uno degli elementi di cui al precedente articolo 11 o sprovvisti di esecutività.

Art. 14

(Scadenza del Ruolo)

Fatto salvo quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 13, la consegna dei Ruoli può avvenire in qualunque periodo dell'anno.

Le date di scadenza dei Ruoli ordinari sono così stabilite:

- i Ruoli consegnati entro il primo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 30 aprile del medesimo anno;
- i Ruoli consegnati nel corso del secondo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 30 giugno del medesimo anno;
- i Ruoli consegnati nel corso del terzo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 31 agosto del medesimo anno;
- i Ruoli consegnati nel corso del quarto bimestre dell'anno vanno in scadenza il 31 ottobre del medesimo anno;
- i Ruoli consegnati nel corso del quinto bimestre dell'anno vanno in scadenza il 31 dicembre del medesimo anno;
- i Ruoli consegnati nel corso dell'ultimo bimestre dell'anno vanno in scadenza il 28 febbraio dell'anno successivo.

Per i Ruoli speciali la data di scadenza potrà essere determinata con criteri diversi da quelli di cui al comma precedente.

Art. 15

(Errori materiali nella formazione del Ruolo)

Il Servizio di Esattoria non può modificare il Ruolo, né rimuoverne l'efficacia.

Qualora il Servizio di Esattoria riscontri errori materiali nei contenuti del Ruolo ovvero rilevi l'esistenza di errori di scritturazione o tariffazione, duplicazioni, errori nelle indicazioni delle generalità e del domicilio dei contribuenti, deve farne denuncia all'ufficio che ha formato il Ruolo ai fini delle rettifiche e degli eventuali provvedimenti di discarico.

Art. 16

(Discarico del Ruolo)

Con il provvedimento di discarico il Servizio di Esattoria è esonerato dal prosieguo della relativa azione di riscossione, secondo le modalità riportate nel successivo articolo 85.



Con il provvedimento di discarico può essere disposto, da parte dell'Ente impositore, anche il depennamento del Ruolo emesso.

Il provvedimento di discarico può essere posto in essere in qualsiasi momento della riscossione qualora venga riscontrato che il contribuente iscritto a Ruolo è deceduto o, se persona giuridica, è estinta o se il presupposto dell'imposizione è venuto meno, ovvero se è stato iscritto a Ruolo un tributo per il quale ne è stata riconosciuta l'inesigibilità.

Qualora la normativa regolante il tributo preveda che le obbligazioni relative al debitore iscritto a Ruolo possano essere trasferite ad altro soggetto, l'Ufficio impositore provvede all'iscrizione nei Ruoli di successiva emissione.

Art. 17

(Importo minimo iscrivibile a Ruolo)

Non si procede ad iscrizione a Ruolo per somme inferiori a 10,00 euro; tale importo potrà essere elevato con decreto reggenziale, su proposta dell'Esattore.

SEZIONE II

CARTELLA ESATTORIALE (DI PAGAMENTO)

Art. 18

(Cartella Esattoriale)

La Cartella Esattoriale è il documento, in formato cartaceo, attraverso il quale il Servizio di Esattoria notifica al debitore la sua iscrizione a Ruolo.

La Cartella Esattoriale contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal Ruolo entro la data di scadenza riportata sullo stesso con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

La notifica della Cartella Esattoriale equivale alla notifica del Ruolo in essa riportato.

Art. 19

(Contenuti della Cartella Esattoriale)

La Cartella Esattoriale deve contenere:

- nome, cognome e codice identificativo del contribuente, del coobbligato o dei coobbligati;
- le informazioni relative alle somme da pagare indicate nel Ruolo;
- le istruzioni per il pagamento;
- la scadenza del Ruolo;
- le modalità con le quali presentare ricorso al Ruolo;
- lo spazio per la relata di notifica.

Art. 20

(Duplicati della Cartella Esattoriale)

Il Servizio di Esattoria è tenuto a rilasciare i duplicati delle Cartelle Esattoriali richiesti dal contribuente a fronte del pagamento di diritti fino ad un massimo di 5,00 euro a copertura delle spese sostenute.



SEZIONE III NOTIFICA DEL RUOLO

Art. 21 *(Notifica del Ruolo)*

Il Servizio di Esattoria esegue la notifica del Ruolo nei confronti del debitore e dei coobbligati, nei modi e nei tempi indicati dai successivi articoli della presente legge.

Le disposizioni della presente normativa relative alla notifica valgono per notifiche da effettuarsi a contribuenti rinvenuti sul territorio della Repubblica.

Art. 22 *(Tempistiche per la notifica)*

Il Servizio di Esattoria deve provvedere alla notifica del Ruolo al debitore almeno quindici giorni correnti antecedenti alla data di scadenza dello stesso.

Qualora l'ultimo giorno utile per la notifica coincida con un giorno festivo o non lavorativo per il Servizio di Esattoria, il termine è posticipato al giorno lavorativo successivo.

Nei casi in cui l'Esattore perfezioni la notifica oltre il termine di cui al primo comma, i termini per il pagamento del Ruolo vengono posticipati al quindicesimo giorno successivo a partire dalla data della compiuta notifica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31.

Art. 23 *(Modalità di notifica)*

Il Servizio di Esattoria notifica il Ruolo al debitore per mezzo del Servizio Postale inviandogli la Cartella Esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento.

La notifica si intende avvenuta nel giorno di consegna della Cartella Esattoriale al debitore, il quale deve firmare l'avviso di ricevimento.

Qualora il debitore rifiuti di ricevere la Cartella Esattoriale, o di firmare l'avviso di ricevimento, l'Ufficio postale competente ne dà atto e la notifica si considera comunque regolarmente eseguita.

Il Servizio Postale ritorna al Servizio di Esattoria, entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di notifica, l'avviso di ricevimento firmato dal debitore, datato e debitamente sottoscritto dal portalettere che esegue la notifica ovvero la dichiarazione dell'Ufficio postale che il debitore ha rifiutato di ricevere la Cartella Esattoriale o di firmare l'avviso di ricevimento.

L'invio ai fini di notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle cartelle esattoriali ai contribuenti residenti in territorio sammarinese avviene in esenzione dal pagamento delle tariffe postali tempo per tempo vigenti. ¹

¹ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 23

(Modalità di notifica)

Il Servizio di Esattoria notifica il Ruolo al debitore per mezzo del Servizio Postale inviandogli la Cartella Esattoriale a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento.

La notifica si intende avvenuta nel giorno di consegna della Cartella Esattoriale al debitore, il quale deve firmare l'avviso di ricevimento.



Art. 24
(Compiuta giacenza)

Qualora il portalettere non rintracci il debitore presso l'indirizzo indicato nella Cartella Esattoriale, depositerà la stessa in giacenza presso l'Ufficio postale competente, dandone comunicazione al contribuente secondo le normali procedure previste per la consegna delle raccomandate con avviso di ricevimento.

Trascorsi inutilmente dieci giorni correnti di giacenza senza che il debitore abbia provveduto al ritiro della Cartella Esattoriale, questa dovrà essere ritornata al Servizio di Esattoria entro i tre giorni lavorativi successivi. Il Servizio Postale ritorna altresì l'avviso di ricevimento con l'indicazione della compiuta giacenza e del mancato ritiro da parte del debitore.

Art. 25
(Notifica a mani proprie del contribuente)

Qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo si trovi all'interno del territorio della Repubblica

Nel caso in cui il debitore sia persona giuridica, la notifica va effettuata a mani proprie del Legale Rappresentante.

La notifica si intende avvenuta nel giorno di consegna della Cartella Esattoriale al debitore, il quale firmerà l'apposita relata di notifica redatta, datata e sottoscritta dal notificatore.

Qualora il debitore rifiuti di ricevere la copia, il notificatore ne dà atto nella relata, e la notifica si considera comunque fatta a mani proprie dello stesso. ²

Qualora il debitore rifiuti di ricevere la Cartella Esattoriale, o di firmare l'avviso di ricevimento, l'Ufficio postale competente ne dà atto e la notifica si considera comunque regolarmente eseguita.

Il Servizio Postale ritorna al Servizio di Esattoria, entro i tre giorni lavorativi successivi alla data di notifica, l'avviso di ricevimento firmato dal debitore, datato e debitamente sottoscritto dal portalettere che esegue la notifica ovvero la dichiarazione dell'Ufficio postale che il debitore ha rifiutato di ricevere la Cartella Esattoriale o di firmare l'avviso di ricevimento.

Modifiche legislative:

Legge 30 maggio 2019 n. 88, Art.24, comma 1

(Modifiche alla Legge 25 aprile 2004 n.70)

1. All'articolo 23 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è aggiunto il seguente comma 5:

“L'invio ai fini di notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle cartelle esattoriali ai contribuenti residenti in territorio sammarinese avviene in esenzione dal pagamento delle tariffe postali tempo per tempo vigenti.”.

² **Testo originario (Legge n. 70/2004):**

Art. 25

(Notifica a mani proprie del contribuente)

Trascorso il termine di compiuta giacenza o qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi all'interno del territorio della Repubblica ed in qualunque circostanza.

Nel caso in cui il debitore sia persona giuridica, la notifica va effettuata a mani proprie del Legale Rappresentante.



Art. 26
(Irreperibilità del contribuente)

1. Qualora la Cartella Esattoriale non sia stata consegnata a mani proprie del destinatario, il notificatore procede alla notifica ai sensi del successivo articolo 30, inserendola nei riepiloghi pubblicati ad valvas palatii. Il Servizio di Esattoria in questo caso, unicamente qualora trattasi di cartella unica delle tasse, farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva della spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44.
2. La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico del riepilogo contenente la Cartella Esattoriale. Il deposito del riepilogo della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello potrà avvenire anche mediante trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Qualora il debitore non abbia domicilio, residenza o dimora ovvero sede legale nel territorio della Repubblica, l'attività di riscossione avverrà secondo le modalità previste con apposito Decreto Delegato.³

La notifica si intende avvenuta nel giorno di consegna della Cartella Esattoriale al debitore, il quale firmerà l'apposita relata di notifica redatta, datata e sottoscritta dal notificatore.

Qualora il debitore rifiuti di ricevere la copia, il notificatore ne dà atto nella relata, e la notifica si considera comunque fatta a mani proprie dello stesso.

Modifiche legislative:

Legge 13 dicembre 2005 n. 179

Art.42

(Integrazioni e semplificazioni in materia di riscossione dei tributi dello Stato)

Con le disposizioni di cui al presente articolo si modificano alcune norme vigenti nella Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio Esattoria Unica".

Il primo comma dell'articolo 25 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo si trovi all'interno del territorio della Repubblica."

Il primo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o assenza del debitore, il notificatore deposita copia della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello ove la notifica deve eseguirsi e copia presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per la notifica ad valvas. Il Servizio di Esattoria in questo caso farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44."

Il terzo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad € 2.000,00. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione può essere modificata con decreto."

Il quinto comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La scadenza delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo."

All'articolo 34 della Legge n.70/2004 è inoltre aggiunto il seguente comma: "L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore pignorato."

Il terzo comma dell'articolo 40 della Legge n.70/2004 è abrogato.

³ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 26

(Irreperibilità del contribuente)



Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità del debitore, il notificatore deposita copia della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello ove la notifica deve eseguirsi e copia presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per la notifica ad valvas.

La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione.

Il notificatore affigge inoltre avviso del deposito alla porta dell'edificio in cui il debitore ha il proprio domicilio o residenza o dimora, ovvero presso la sede legale della persona giuridica.

Dell'affissione dell'avviso il Servizio di Esattoria ne dà comunicazione al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ricevimento inviata all'indirizzo di residenza del debitore, se persona fisica, o del Legale rappresentante se persona giuridica.

Qualora il debitore non abbia domicilio, residenza o dimora ovvero sede legale nel territorio della Repubblica, l'attività di riscossione avverrà secondo le modalità previste con apposito decreto reggenziale.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n.174

Art. 1

(Irreperibilità del contribuente)

Il secondo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico. Il deposito della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello potrà avvenire anche mediante trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento."

Legge 13 dicembre 2005 n. 179

Art.42

(Integrazioni e semplificazioni in materia di riscossione dei tributi dello Stato)

Con le disposizioni di cui al presente articolo si modificano alcune norme vigenti nella Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio Esattoria Unica".

Il primo comma dell'articolo 25 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo si trovi all'interno del territorio della Repubblica."

Il primo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o assenza del debitore, il notificatore deposita copia della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello ove la notifica deve eseguirsi e copia presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per la notifica ad valvas. Il Servizio di Esattoria in questo caso farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44."

Il terzo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad € 2.000,00. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione può essere modificata con decreto."

Il quinto comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La scadenza delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo."

All'articolo 34 della Legge n.70/2004 è inoltre aggiunto il seguente comma: "L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore pignorato."

Il terzo comma dell'articolo 40 della Legge n.70/2004 è abrogato.

Legge 31 ottobre 2018 n. 137

Art. 10

(Modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70)

1. L'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Art.26

(Irreperibilità del contribuente)

"1. Qualora la Cartella Esattoriale non sia stata consegnata a mani proprie del destinatario, il notificatore procede alla notifica ai sensi del successivo articolo 30, inserendola nei riepiloghi pubblicati ad valvas palatii. Il Servizio di Esattoria in questo caso, unicamente qualora trattasi di cartella unica della tasse, farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44.



Art. 27
(Attività di notifica)

La Cartella Esattoriale è notificata dal Servizio di Esattoria a mezzo del proprio personale.

I soggetti di cui al precedente comma assumono le funzioni di Messo notificatore, così come disciplinato dal successivo Titolo IV.

Nell'espletamento delle attività di notifica il Servizio di Esattoria potrà avvalersi dell'ausilio del Corpo di Polizia Civile, del Corpo della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Corpo Militare del Servizio di leva.

Art. 28
(Notifica a persona diversa dal contribuente)

Qualora il notificatore recatosi presso la residenza, il domicilio o la dimora del contribuente ne abbia rilevato l'assenza, lo stesso procede a notificare il Ruolo al parente più prossimo convivente o all'addetto della casa o al dipendente addetto alla sede dell'azienda, rinvenuti sul luogo della notifica, che si dichiara autorizzato a ricevere il documento e curarne la consegna.

Nei casi di notifica a mezzo Servizio Postale, il portalettere può consegnare la raccomandata alla persona rinvenuta sul luogo della notifica che si è dichiarata, sotto la propria responsabilità, uno dei soggetti di cui al precedente comma.

Art. 29
(Relata di notifica)

Il notificatore certifica l'eseguita notifica mediante relata da lui datata e sottoscritta, apposta in calce alla Cartella Esattoriale e al documento di ricevuta firmato dal debitore.

La relata indica la persona alla quale è stata consegnata la copia e le sue generalità, nonché il luogo della consegna. Nei casi di irreperibilità del debitore la relata riporta menzione delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dal notificatore, i motivi dell'eventuale mancata consegna o della consegna a persona diversa dal debitore, nonché le notizie raccolte sulla sua assenza.

Quando la notifica avviene a mezzo del Servizio Postale le disposizioni di cui ai precedenti due commi vengono soddisfatte dal verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 23 o dal secondo comma dell'articolo 28.

Art. 30
(Notifica ad valvas palatii)

Il Servizio di Esattoria, ravvisata l'urgenza, è tenuto a procedere, in sostituzione della notifica della Cartella a mani proprie del contribuente, alla notifica dei Ruoli al

2. La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico del riepilogo contenente la Cartella Esattoriale. Il deposito del riepilogo delle cartelle esattoriali presso la Casa del Castello potrà avvenire anche mediante trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora il debitore non abbia domicilio, residenza o dimora ovvero sede legale nel territorio della Repubblica, l'attività di riscossione avverrà secondo le modalità previste con apposito Decreto Delegato.”

2. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 47 della Legge n.70/2004.



debitore mediante pubblicazione ad valvas palatii presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per un periodo di trenta giorni. La notifica si intende assolta il primo giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico e l'Esattore ne dà comunicazione sulla Cartella Esattoriale inviata a mezzo posta ordinaria al contribuente.

Quando la notifica è effettuata ad valvas palatii il Servizio di Esattoria scrive la relata sull'originale dei libri dei Ruoli formati dagli Enti impositori.

La notifica ad valvas di cui al presente articolo si intende validamente eseguita con la pubblicazione presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile, dei riepiloghi delle cartelle esattoriali, salvo possibilità del contribuente di richiederne al Servizio di Esattoria dei duplicati ai sensi dell'articolo 20⁴.

SEZIONE IV PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE

Art. 31 (*Termini del pagamento*)

Il pagamento della Cartella Esattoriale deve essere effettuato entro e non oltre i termini in essa indicati.

Qualora il giorno di scadenza della Cartella Esattoriale o di una rata coincida con un giorno festivo, l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento è il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza.

Ad ogni effetto il sabato, il 24 e il 31 dicembre sono considerati come giorno festivo.

⁴ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 30

(Notifica ad valvas palatii)

Il Servizio di Esattoria, ravvisata l'urgenza, è tenuto a procedere, in sostituzione della notifica della Cartella a mani proprie del contribuente, alla notifica dei Ruoli al debitore mediante pubblicazione ad valvas palatii presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per un periodo di trenta giorni. La notifica si intende assolta il primo giorno di pubblicazione e l'Esattore ne dà comunicazione sulla Cartella Esattoriale inviata a mezzo posta ordinaria al contribuente.

Quando la notifica è effettuata ad valvas palatii il Servizio di Esattoria scrive la relata sull'originale dei libri dei Ruoli formati dagli Enti impositori.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n.174

Art. 2

(Notifica ad valvas palatii)

Il primo comma dell'articolo 30 della Legge n.70/2004 è sostituito dal seguente:

"Il Servizio di Esattoria, ravvisata l'urgenza, è tenuto a procedere, in sostituzione della notifica della Cartella a mani proprie del contribuente, alla notifica dei Ruoli al debitore mediante pubblicazione ad valvas palatii presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per un periodo di trenta giorni. La notifica si intende assolta il primo giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico e l'Esattore ne dà comunicazione sulla Cartella Esattoriale inviata a mezzo posta ordinaria al contribuente."

Legge 8 agosto 2018 n.104

Art. 11

(Misure di rafforzamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione esattoriale)

1. All'articolo 30 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è aggiunto il seguente comma:

"La notifica ad valvas di cui al presente articolo si intende validamente eseguita con la pubblicazione presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile, dei riepiloghi delle cartelle esattoriali, salvo possibilità del contribuente di richiederne al Servizio di Esattoria dei duplicati ai sensi dell'articolo 20."



Nel caso in cui il pagamento avvenga nei cinque giorni successivi alla data di scadenza della Cartella Esattoriale, non vengono applicati per tale periodo gli interessi di mora né i relativi diritti di cui al successivo articolo 45, purché il loro ammontare complessivo sia inferiore a Euro 25,00⁵.

Art. 32
(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle somme iscritte a Ruolo deve essere effettuato secondo le modalità indicate sulla Cartella Esattoriale e presso gli sportelli degli Uffici postali e delle banche sammarinesi convenzionate con il Servizio di Esattoria.

Fuori dal territorio nazionale il pagamento può essere fatto mediante bonifico o altro servizio bancario, nelle modalità indicate dal Servizio di Esattoria nella Cartella Esattoriale.

Art. 33
(Quietanza di pagamento)

Per ogni pagamento di somme iscritte a Ruolo il Servizio di Esattoria deve rilasciare quietanza al contribuente.

Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti del Servizio di Esattoria, espressamente autorizzati dalla Direzione.

Il Servizio di Esattoria può delegare i soggetti di cui al precedente articolo 32 al rilascio della quietanza.

Art. 34
(Richieste di dilazione di pagamento)

Tutti i debitori iscritti a Ruolo per i quali sussistono le condizioni di cui ai successivi commi hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria.

La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad € 2.000,00. La

⁵ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 31

(Termini del pagamento)

Il pagamento della Cartella Esattoriale deve essere effettuato entro e non oltre i termini in essa indicati.

Qualora il giorno di scadenza della Cartella Esattoriale o di una rata coincida con un giorno festivo, l'ultimo giorno utile per effettuare il pagamento è il primo giorno lavorativo successivo a quello di scadenza.

Ad ogni effetto il sabato, il 24 e il 31 dicembre sono considerati come giorno festivo.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n.174

Art. 3

(Termini del pagamento)

All'articolo 31 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui il pagamento avvenga nei cinque giorni successivi alla data di scadenza della Cartella Esattoriale, non vengono applicati per tale periodo gli interessi di mora né i relativi diritti di cui al successivo articolo 45, purché il loro ammontare complessivo sia inferiore a Euro 25,00".



misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione può essere modificata con decreto.

Il riconoscimento del beneficio della dilazione di pagamento è subordinato alla presentazione di una delle garanzie previste all'articolo 6 del Decreto Reggenziale n.39 del 24 marzo 2004.

La definizione del piano di rientro, la durata e la misura dell'interesse sono quelli disciplinati dagli articoli 4, 5 e 7 del Decreto Reggenziale n.39 del 24 marzo 2004.

La scadenza delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.

La decadenza della dilazione di pagamento accordata avviene nei casi previsti dall'articolo 8 del Decreto Reggenziale di cui al terzo comma e dà luogo all'escussione immediata della fideiussione o alla rivalsa sulla garanzia prestata, nonché al prosieguo dell'azione esecutiva qualora non sia stato ancora riscosso l'intero ammontare del debito.

L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore pignorato. ⁶

⁶ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 34

(Richieste di dilazione di pagamento)

Tutti i debitori iscritti a Ruolo per i quali sussistono le condizioni di cui ai successivi commi hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria.

La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di notifica della Cartella Esattoriale limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione può essere modificata con decreto reggenziale.

Il riconoscimento del beneficio della dilazione di pagamento è subordinato alla presentazione di una delle garanzie previste all'articolo 6 del Decreto Reggenziale n.39 del 24 marzo 2004.

La definizione del piano di rientro, la durata e la misura dell'interesse sono quelli disciplinati dagli articoli 4, 5 e 7 del Decreto Reggenziale n.39 del 24 marzo 2004.

Il pagamento della prima rata del piano di dilazione deve avvenire alla prima scadenza prevista dal precedente articolo 14, secondo comma, a partire dalla data di concessione della rateizzazione. Le rate successive hanno scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a partire da quello successivo al pagamento della prima rata, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31.

La decadenza della dilazione di pagamento accordata avviene nei casi previsti dall'articolo 8 del Decreto Reggenziale di cui al terzo comma e dà luogo all'escussione immediata della fideiussione o alla rivalsa sulla garanzia prestata, nonché al prosieguo dell'azione esecutiva qualora non sia stato ancora riscosso l'intero ammontare del debito.

Modifiche legislative:

Legge 13 dicembre 2005 n. 179

Art.42

(Integrazioni e semplificazioni in materia di riscossione dei tributi dello Stato)

Con le disposizioni di cui al presente articolo si modificano alcune norme vigenti nella Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio Esattoria Unica".

Il primo comma dell'articolo 25 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo si trovi all'interno del territorio della Repubblica."

Il primo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o assenza del debitore, il notificatore deposita copia della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello ove la notifica deve eseguirsi e copia presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per la notifica ad valvas. Il Servizio di Esattoria in questo caso farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44."



Art. 35
(Imputazione dei pagamenti)

Il Servizio di Esattoria può rifiutare pagamenti parziali o pagamenti in acconto per entrate iscritte a Ruolo non ancora scadute.

Se il contribuente è debitore per rate per le quali è decorso il termine di pagamento, l'imputazione del versamento alle rate non scadute può avvenire solo nella misura dell'eccedenza sull'ammontare delle prime.

SEZIONE V
RICORSO AVVERSO AL RUOLO

Art. 36
(Presupposti per la presentazione del ricorso)

Il ricorso avverso l'iscrizione a Ruolo non sospende le attività di riscossione poste in essere dall'Esattore.

Il contribuente può presentare ricorso avverso al Ruolo soltanto nei casi in cui:

- rilevi una violazione delle norme che regolano la formazione dei Ruoli;
- rilevi una violazione delle norme che stabiliscono i termini per l'iscrizione a Ruolo;
- rilevi l'irregolarità delle somme iscritte a Ruolo.

Art. 37
(Tempi e modalità della presentazione del ricorso)

Il ricorso contro il Ruolo formato dall'Ufficio impositore deve essere presentato a detto Ufficio, secondo le modalità riportate sulla Cartella Esattoriale, entro quindici giorni dalla data di notifica.

Art. 38
(Decisione sul ricorso)

L'Ufficio impositore si deve pronunciare sul ricorso entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. In caso di accoglimento del ricorso l'Ente impositore provvede al rimborso delle eventuali somme già versate, per le quali il contribuente ricorre e il discarico del Servizio di Esattoria dal prosieguo delle attività di riscossione.

Il terzo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad € 2.000,00. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione può essere modificata con decreto."

Il quinto comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La scadenza delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo."

All'articolo 34 della Legge n.70/2004 è inoltre aggiunto il seguente comma: "L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore pignorato."

Il terzo comma dell'articolo 40 della Legge n.70/2004 è abrogato.



Qualora l'Ufficio impositore non accolga il ricorso il contribuente può ricorrere presso la Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale Unico attivando la procedura prevista dal Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68 in materia di giurisdizione amministrativa nelle parti compatibili e non in contrasto con la presente legge.

Art. 39

(Mancata pronuncia dell'Ufficio impositore in merito al ricorso)

Qualora l'Ufficio impositore non si pronunci entro i termini di cui al primo comma del precedente articolo, il contribuente ha facoltà di ricorrere presso la Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale Unico avvalendosi del disposto del Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68.

SEZIONE VI CONCORSO CREDITORI

Art. 40

(Procedure concorsuali e affini e di liquidazione volontaria)

Se nei confronti del debitore è stato emesso un decreto di apertura di procedure concorsuali e affini, il Servizio di Esattoria deve chiedere, sulla base del Ruolo, l'ammissione al passivo della procedura e curarne tutti gli atti conseguenti.

Nei casi di liquidazione volontaria il Servizio di Esattoria deve espletare le formalità previste in materia di opposizione al progetto dello stato attivo e passivo della società, redatto dal liquidatore.

L'iscrizione nei Ruoli esecutivi è equipollente alla iscrizione del privilegio indicata negli articoli 48 e 55 della Legge 16 marzo 1854.⁷

⁷ Testo originario (Legge n. 70/2004)

Art. 40

(Procedure concorsuali e affini e di liquidazione volontaria)

Se nei confronti del debitore è stato emesso un decreto di apertura di procedure concorsuali e affini, il Servizio di Esattoria deve chiedere, sulla base del Ruolo, l'ammissione al passivo della procedura e curarne tutti gli atti conseguenti.

Nei casi di liquidazione volontaria il Servizio di Esattoria deve espletare le formalità previste in materia di opposizione al progetto dello stato attivo e passivo della società, redatto dal liquidatore.

I tributi di cui all'articolo 2 della presente legge, posti in riscossione mediante l'iscrizione nei Ruoli esecutivi, sono privilegiati se l'iscrizione avviene nell'anno in corso al momento in cui l'Esattore si insinua nella procedura, o nell'anno anteriore.

L'iscrizione nei Ruoli esecutivi è equipollente alla iscrizione del privilegio indicata negli articoli 48 e 55 della Legge 16 marzo 1854.

Modifiche legislative:

Legge 13 dicembre 2005 n. 179

Art.42

(Integrazioni e semplificazioni in materia di riscossione dei tributi dello Stato)

Con le disposizioni di cui al presente articolo si modificano alcune norme vigenti nella Legge 25 maggio 2004 n.70 "Servizio Esattoria Unica".

Il primo comma dell'articolo 25 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Qualora la Cartella Esattoriale sia ritornata all'Esattore per errata indicazione dell'indirizzo del contribuente o altra motivazione, il Servizio di Esattoria procede alla notifica mediante consegna della Cartella Esattoriale a mani proprie del destinatario, ovunque lo si trovi all'interno del territorio della Repubblica."



Art. 41

(Notifica dei decreti del Tribunale al Servizio di Esattoria)

Ogni decreto del Tribunale Unico in merito ad aperture, sospensioni, chiusure o modifiche di procedure concorsuali e affini e liquidazioni volontarie poste in essere nel territorio deve essere tempestivamente notificato a mani proprie dell'Esattore.

TITOLO III LA RISCOSSIONE COATTIVA NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI ESATTORIA

SEZIONE I INADEMPIENZA DEL CONTRIBUENTE

Art. 42

(Interessi di mora)

Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 14, sulle somme iscritte a Ruolo che non costituiscono interessi, sanzioni o per le quali la vera sorte del debito non sia essa stessa interesse di mora o sanzione si applica, a partire dalla data della scadenza della Cartella Esattoriale e fino alla data del completo pagamento di quanto dovuto, un'indennità di mora pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti.

Nei casi previsti dal precedente articolo 22 terzo comma, l'applicazione degli interessi di mora decorre a partire dal giorno successivo al termine previsto per il pagamento.

Gli interessi di mora spettano all'Ufficio impositore destinatario delle somme alle quali i Ruoli si riferiscono.

Il primo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato: "Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o assenza del debitore, il notificatore deposita copia della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello ove la notifica deve eseguirsi e copia presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per la notifica ad valvas. Il Servizio di Esattoria in questo caso farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44."

Il terzo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad € 2.000,00. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione può essere modificata con decreto."

Il quinto comma dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 è così modificato: "La scadenza delle rate è fissata nell'ultimo giorno di ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo."

All'articolo 34 della Legge n.70/2004 è inoltre aggiunto il seguente comma: "L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore pignorato."

Il terzo comma dell'articolo 40 della Legge n.70/2004 è abrogato.



Art. 43
(Sanzioni Amministrative)

Per il mancato pagamento dei tributi iscritti a Ruolo entro la scadenza prevista si applicano le pene pecuniarie stabilite nel Titolo V della presente legge.

La misura delle pene pecuniarie per il mancato pagamento può essere modificata con decreto reggenziale.

Art. 44
(Avviso di mora)

Nel caso in cui la notifica del Ruolo relativo alla cartella unica delle tasse sia avvenuta con le modalità previste dall'articolo 30, il Servizio di Esattoria, una volta decorsi i termini previsti per la scadenza del pagamento del Ruolo, deve far precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.⁸

⁸ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 44

(Avviso di mora)

Nel caso in cui la notifica del Ruolo sia avvenuta nelle modalità previste dall'articolo 30, il Servizio di Esattoria, una volta decorsi i termini previsti per la scadenza del pagamento del Ruolo, deve far precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

Modifiche legislative:

Legge 8 agosto 2018 n.104

Art. 11

(Misure di rafforzamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione esattoriale)

1. All'articolo 30 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è aggiunto il seguente comma:

“ La notifica ad valvas di cui al presente articolo si intende validamente eseguita con la pubblicazione presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile, dei riepiloghi delle cartelle esattoriali, salvo possibilità del contribuente di richiederne al Servizio di Esattoria dei duplicati ai sensi dell'articolo 20.”.

2. L'articolo 44 della Legge n.70/2004 è così sostituito:

“Art. 44

(Avviso di mora)

Nel caso la notifica del Ruolo relativo alla cartella unica delle tasse sia avvenuta con le modalità previste dall'articolo 30, il Servizio di Esattoria, una volta decorsi i termini previsti per la scadenza del pagamento del Ruolo, deve far precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.”.

3. Il Servizio di Esattoria può richiedere all'Ufficio Tecnico del Catasto una perizia sul valore dei beni immobili in caso di iscrizione di garanzia ipotecaria, legale o convenzionale, da parte del Servizio medesimo.

4. Sulle partite da iscrivere a ruolo è applicato dagli enti impositori un tasso di interesse corrispondente a quello stabilito all'articolo 42 della Legge n.70/2004 e successive modifiche.

5. Il Servizio di Esattoria può astenersi dalla richiesta di cui all'articolo 1 della Legge 23 marzo 2007 n.44 e successive modifiche, fatti salvi i casi di impignorabilità, unicamente nei casi in cui il contribuente iscritto a ruolo abbia ottenuto una dilazione garantita ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche, a condizione che non vi siano inadempienze rispetto al puntuale versamento delle relative rate, ovvero nei casi in cui il Dipartimento Finanze e Bilancio, su istanza motivata dell'ente pagatore, ne faccia espressa richiesta al Servizio di Esattoria stesso, valutato l'eccezionale valore etico o sociale delle esigenze a cui il pagamento è preordinato nonché la condizione economico-patrimoniale del debitore.

6. Tutti i crediti parimenti insinuati dal Servizio di Esattoria nelle procedure concorsuali godono del medesimo grado di privilegio, riconosciuto ai crediti del pubblico erario per imposte e tasse.

7. Il regime di deroga previsto e regolato dall'articolo 79, comma 9 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche è esteso ai trasferimenti immobiliari eseguiti dal Servizio di Esattoria, ai sensi degli articoli 72 e 73 della Legge n.70/2004 e successive modifiche.



Art. 45

(Pagamento effettuato decorsa la scadenza della Cartella Esattoriale)

Decorsa la scadenza prevista dalla Cartella Esattoriale i pagamenti di somme iscritte a Ruolo possono essere effettuati solamente presso gli sportelli del Servizio di Esattoria.

Il contribuente è tenuto a corrispondere al Servizio di Esattoria l'importo di 5,00 euro, quale diritto di mora in misura fissa, per ogni Ruolo non pagato entro la scadenza.

La misura dei diritti di mora può essere modificata con decreto reggenziale.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, sono ammessi pagamenti delle somme dovute anche presso gli uffici cassa degli Uffici Impositori nei casi eccezionali in cui il contribuente si trovi a dover definire la propria posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Ufficio medesimo. Il debitore non è comunque liberato dalle proprie obbligazioni derivanti dall'iscrizione a ruolo fino all'integrale pagamento delle spese di esecuzione previste dal successivo articolo 46 e dei diritti di cui al terzo comma del presente articolo. ⁹

SEZIONE II AZIONE ESECUTIVA

Art. 46

(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva dei crediti iscritti a Ruolo, degli interessi di mora, delle sanzioni amministrative e di ogni ulteriore sanzione accessoria, il Servizio di Esattoria procede secondo le disposizioni della presente legge e a mezzo del proprio personale, opportunamente delegato.

Il Servizio di Esattoria potrà avvalersi, per l'espletamento dell'attività di cui al precedente comma, anche dell'ausilio del Corpo di Polizia Civile, del Corpo della

⁹ Testo originario (Legge n. 70/2004)

Art. 45

(Pagamento effettuato decorsa la scadenza della Cartella Esattoriale)

Decorsa la scadenza prevista dalla Cartella Esattoriale i pagamenti di somme iscritte a Ruolo possono essere effettuati solamente presso gli sportelli del Servizio di Esattoria.

Il contribuente è tenuto a corrispondere al Servizio di Esattoria l'importo di 5,00 euro, quale diritto di mora in misura fissa, per ogni Ruolo non pagato entro la scadenza.

La misura dei diritti di mora può essere modificata con decreto reggenziale.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n.174

Art. 4

(Pagamento effettuato decorsa la scadenza della Cartella Esattoriale)

All'articolo 45 della Legge n.70/2004 è inserito il seguente comma:

"In deroga a quanto stabilito al primo comma, sono ammessi pagamenti delle somme dovute anche presso gli uffici cassa degli Uffici Impositori nei casi eccezionali in cui il contribuente si trovi a dover definire la propria posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Ufficio medesimo. Il debitore non è comunque liberato dalle proprie obbligazioni derivanti dall'iscrizione a ruolo fino all'integrale pagamento delle spese di esecuzione previste dal successivo articolo 46 e dei diritti di cui al terzo comma del presente articolo."



Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Corpo Militare del Servizio di leva.

Le spese che il Servizio di Esattoria sostiene nel corso dell'esecuzione forzata sono a carico del debitore, ma possono essere anticipate dal Servizio di Esattoria.

Qualora in sede di pignoramento il debitore non risulti reperibile sul luogo dell'esecuzione, la riscossione coattiva ha comunque luogo anche in assenza di quest'ultimo. L'Ufficiale della riscossione è comunque tenuto, prima di procedere coattivamente, ad effettuare almeno due tentativi di reperimento del debitore presso il luogo dell'esecuzione, in giorni o in orari differenti. Dell'irreperibilità del debitore l'Ufficiale della riscossione deve dare segnalazione nel verbale di esecuzione.

Art. 47 (Avvio dell'azione esecutiva)

Il Servizio di Esattoria procede alla riscossione coattiva quando è inutilmente decorso il termine di quindici giorni dall'ultimo giorno utile per il pagamento del Ruolo, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione del pagamento.

Il procedimento esecutivo posto in essere dal Servizio di Esattoria può essere avviato anche al fine del recupero di tributi iscritti in differenti Ruoli con scadenze diverse.

Nell'ambito di un medesimo procedimento esecutivo l'Esattore può porre in essere anche più azioni di recupero coattivo delle somme iscritte a Ruolo.

[ABROGATO]¹⁰.

¹⁰ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 47

(Avvio dell'azione esecutiva)

Il Servizio di Esattoria procede alla riscossione coattiva quando è inutilmente decorso il termine di quindici giorni dall'ultimo giorno utile per il pagamento del Ruolo, fatte salve le disposizioni relative alla dilazione del pagamento.

Il procedimento esecutivo posto in essere dal Servizio di Esattoria può essere avviato anche al fine del recupero di tributi iscritti in differenti Ruoli con scadenze diverse.

Nell'ambito di un medesimo procedimento esecutivo l'Esattore può porre in essere anche più azioni di recupero coattivo delle somme iscritte a Ruolo.

Se l'esecuzione non inizia entro tre anni dal termine di cui al precedente comma, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di mora di cui all'articolo 44.

Modifiche legislative:

Legge 31 ottobre 2018 n. 137

Art. 10

(Modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70)

1. L'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.26

(Irreperibilità del contribuente)

“1. Qualora la Cartella Esattoriale non sia stata consegnata a mani proprie del destinatario, il notificatore procede alla notifica ai sensi del successivo articolo 30, inserendola nei riepiloghi pubblicati ad valvas palatii. Il Servizio di Esattoria in questo caso, unicamente qualora trattasi di cartella unica della tasse, farà precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora ai sensi del successivo articolo 44.

2. La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico del riepilogo contenente la Cartella Esattoriale. Il deposito del riepilogo delle cartelle esattoriali presso la Casa del Castello potrà avvenire anche mediante trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Qualora il debitore non abbia domicilio, residenza o dimora ovvero sede legale nel territorio della Repubblica, l'attività di riscossione avverrà secondo le modalità previste con apposito Decreto Delegato.”

2. È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 47 della Legge n.70/2004.



Art. 48
(Raccolta d'informazioni)

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 5, il rilascio di informazioni, estratti, certificazioni e ogni altra documentazione riportante la situazione economico - patrimoniale del debitore al Servizio di Esattoria, è effettuato in esenzione da ogni diritto o tributo.

I conservatori dei pubblici registri mobiliari e immobiliari sono tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente all'Esattore l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni e le iscrizioni.

Art. 49
(Rinuncia all'esecuzione)

Qualora a seguito delle verifiche sulla situazione economico - patrimoniale del debitore risulti che l'esecuzione non sia effettuabile in nessuna delle forme indicate dalla presente legge, a causa dell'inesistenza di somme di denaro o beni espropriabili nel territorio della Repubblica, il Servizio di Esattoria provvede all'emissione di un provvedimento di discarico che lo esonera dal prosieguo dell'esecuzione.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso in cui l'attivazione di un procedimento di espropriazione risulti più oneroso del valore del credito da recuperare.

A fronte del provvedimento di discarico il contribuente rimane comunque debitore nei confronti dell'Ufficio impositore che ha la possibilità di procedere ad una nuova iscrizione del proprio credito a Ruolo.

Art. 50
(Surroga del Servizio di Esattoria in procedimenti esecutivi già iniziati)

Qualora sui debiti del contribuente sia già iniziato un procedimento di espropriazione, il Servizio di Esattoria può dichiarare al Giudice Competente di volersi surrogare al creditore procedente, indicando il credito in relazione al quale la surroga è esercitata. La dichiarazione è notificata al creditore procedente e al debitore.

Se entro dieci giorni dalla notifica il creditore procedente o il debitore non hanno corrisposto al Servizio di Esattoria l'importo del suo credito, l'Esattore resta surrogato negli atti esecutivi già iniziati e li prosegue secondo le norme del presente Titolo.

Il Servizio di Esattoria può esercitare il diritto di surroga fino al momento di assegnazione o aggiudicazione dei beni al creditore.

Il Servizio di Esattoria è tenuto a rimborsare il creditore procedente di tutte le spese di esecuzione da questi già sostenute nel corso del procedimento oggetto della surroga.

Art. 51
(Notifica del verbale di esecuzione)



Del processo di esecuzione forzata il Servizio di Esattoria redige apposito verbale avvertendo del termine a riluere previsto dal successivo articolo 68, sottoscritto in calce anche dalle eventuali persone presenti al procedimento.

Il verbale di esecuzione è notificato al debitore, o ad un suo rappresentante che assiste all'esecuzione, nelle modalità previste dalla presente legge.

Art. 52

(Estinzione del procedimento per pagamento del debito)

Il procedimento di espropriazione si estingue se il debitore o un terzo, in qualunque momento anteriore all'assegnazione delle somme ricavate all'Ufficio impositore, paga al Servizio di Esattoria la somma indicata nel Ruolo, i relativi accessori e le spese, ovvero gli esibisce la prova dell'avvenuto pagamento.

SEZIONE III MEZZI DELL'ESECUZIONE REALE

Art. 53

(Graduazione dei procedimenti di esecuzione)

Il pignoramento, ove non vi è pregiudizio per l'Ufficio impositore, deve essere eseguito preferibilmente sui beni indicati dal debitore. In ogni caso il Servizio di Esattoria deve preferire il pignoramento di crediti, oggetti preziosi e titoli di credito che ritiene di sicura realizzazione.

Il pignoramento di crediti vantati dal creditore nei confronti di soggetti terzi deve essere effettuato secondo le disposizioni dei successivi articoli.

L'esecuzione forzata deve avvenire in primo luogo sui beni del debitore e dei coobbligati e soltanto qualora il credito non sia stato interamente soddisfatto, sui beni in proprietà con soggetti terzi.

Art. 54

(Pignoramento mobiliare)

Il personale del Servizio di Esattoria può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, può ricercarli altresì sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro, potendo richiedere l'assistenza della forza pubblica qualora ciò si renda necessario per eseguire accessi o ispezioni reali o personali.

Il Servizio di Esattoria custodisce presso i propri locali il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento, mentre può affidare gli altri beni mobili espropriati ad un custode.

Art. 55

(Pignoramento immobiliare)



Il pignoramento dell'immobile o degli immobili di proprietà del debitore può avvenire quando il pignoramento mobiliare non abbia consentito l'espropriazione di beni o crediti per un valore sufficiente a coprire il debito per il quale si procede.

Art. 56
(Valore del pignoramento)

Il valore dei beni oggetto di pignoramento viene determinato attraverso la stima effettuata dall'Ufficiale della riscossione, con l'eventuale ausilio di un perito; detto valore viene indicato dall'Ufficiale nel verbale di esecuzione.

In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente.

Una volta conclusa l'azione esecutiva e ricavate le somme necessarie alla soddisfazione del credito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria invita il debitore a ritirare i beni in eccesso ed invenduti, e le eventuali eccedenze di denaro risultanti dalla vendita di quanto pignorato.

Se la particolare natura del bene non permette all'Ufficiale della riscossione di stimarne il valore all'atto del pignoramento, la stima potrà essere effettuata dal Servizio di Esattoria in un momento successivo e la relativa relazione, dovrà essere notificata al debitore entro trenta giorni dalla data del pignoramento. La stima effettuata successivamente, quando notificata nel termine di cui sopra, costituisce parte integrante del verbale di esecuzione.

Qualora l'oggetto di pignoramento sia un bene immobile, la stima è effettuata sulla base di una perizia dell'Ufficio Tecnico del Catasto che sarà allegata al verbale di stima. Entro novanta giorni decorrenti dalla data del pignoramento immobiliare, il Servizio Esattoria notifica il verbale di stima al debitore.¹¹

¹¹ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 56

(Valore del pignoramento)

Il valore dei beni oggetto di pignoramento viene determinato attraverso la stima effettuata dall'Ufficiale della riscossione, con l'eventuale ausilio di un perito; detto valore viene indicato dall'Ufficiale nel verbale di esecuzione.

In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58, fino ad un valore massimo pari al doppio del credito complessivo, composto dalle somme originariamente iscritte a Ruolo maggiorate da interessi e sanzioni maturate per effetto del mancato pagamento. L'ammontare degli interessi, degli oneri e delle sanzioni applicabili al debitore moroso non può comunque superare un valore complessivo pari al doppio degli importi iscritti a Ruolo per il quale si procede coattivamente.

Una volta conclusa l'azione esecutiva e ricavate le somme necessarie alla soddisfazione del credito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria invita il debitore a ritirare i beni in eccesso ed invenduti, e le eventuali eccedenze di denaro risultanti dalla vendita di quanto pignorato.

Se la particolare natura del bene non permette all'Ufficiale della riscossione di stimarne il valore all'atto del pignoramento, la stima potrà essere effettuata dal Servizio di Esattoria in un momento successivo e la relativa relazione, dovrà essere notificata al debitore entro trenta giorni dalla data del pignoramento. La stima effettuata successivamente, quando notificata nel termine di cui sopra, costituisce parte integrante del verbale di esecuzione.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n.174



Art. 57
(Nomina e obblighi del custode)

L'Esattore può nominare custode dei beni pignorati anche lo stesso debitore o persona diversa.

Il custode ha l'obbligo della conservazione e della classificazione dei beni a lui affidati e di renderli immediatamente disponibili al Servizio di Esattoria nel momento in cui ne fa richiesta.

Il custode negligente o infedele risponde in sede civile dei danni cagionati e qualora sottragga, sopprima, disperda, distrugga o deteriori i beni pignorati, incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla legge.

Art. 58
(Beni impignorabili)

Oltre ai beni indicati all'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n.55 sono assolutamente impignorabili dal Servizio di Esattoria:

- le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- l'anello nuziale;

Art. 6

(Valore del pignoramento)

Il secondo comma dell'articolo 56 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente."

Legge 21 dicembre 2017 n.147

Art.58, comma 1

(Modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70)

1. L'articolo 56 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Art.56

(Valore del pignoramento)

Il valore dei beni oggetto di pignoramento viene determinato attraverso la stima effettuata dall'Ufficiale della riscossione, con l'eventuale ausilio di un perito; detto valore viene indicato dall'Ufficiale nel verbale di esecuzione.

In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente.

Una volta conclusa l'azione esecutiva e ricavate le somme necessarie alla soddisfazione del credito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria invita il debitore a ritirare i beni in eccesso ed invenduti, e le eventuali eccedenze di denaro risultanti dalla vendita di quanto pignorato.

Se la particolare natura del bene mobile non permette all'Ufficiale della riscossione di stimarne il valore all'atto del pignoramento, la stima potrà essere effettuata dal Servizio di Esattoria in un momento successivo e la relativa relazione, dovrà essere notificata al debitore entro trenta giorni dalla data del pignoramento. La stima effettuata successivamente, quando notificata nel termine di cui sopra, costituisce parte integrante del verbale di esecuzione.

Qualora l'oggetto di pignoramento sia un bene immobile, la stima è effettuata sulla base di una perizia dell'Ufficio Tecnico del Catasto che sarà allegata al verbale di stima. Entro novanta giorni decorrenti dalla data del pignoramento immobiliare, il Servizio Esattoria notifica il verbale di stima al debitore."



- gli apparecchi per il riscaldamento e l'illuminazione, il frigorifero, i fornelli della cucina, le stoviglie, gli utensili di casa e di cucina strettamente necessari al debitore ed alle persone di famiglia con lui conviventi.

Art. 59

(Pignoramento di beni del debitore presso terzi)

Su istanza del Servizio di Esattoria, il Giudice Conciliatore può ordinare al terzo che si dichiara o è stato dichiarato detentore di beni di proprietà del debitore o dei suoi coobbligati, la consegna dei beni stessi al Servizio di Esattoria che, all'atto del ricevimento, redige apposito verbale di esecuzione.

La dichiarazione di cui al precedente comma può essere resa di fronte al Giudice Conciliatore dal debitore o dal terzo a seguito di ordine di comparizione emesso dal Giudice, su istanza del Servizio di Esattoria.

Art. 60

(Pignoramento di fitti, pigioni e altri crediti del debitore verso terzi)

Qualora il terzo sia stato dichiarato nei modi previsti dal precedente articolo 59, debitore nei confronti del contribuente iscritto a Ruolo per fitti o pigioni, il Giudice Conciliatore ordina su istanza del Servizio di Esattoria, all'inquilino o all'affittuario di corrispondere direttamente all'Esattore i fitti e le pigioni dovuti, alle rispettive scadenze, fino alla concorrenza del credito per il quale si procede. All'atto di ogni versamento l'affittuario o inquilino è liberato dal proprio debito, nella misura del pagamento effettuato.

L'ordine di cui al precedente comma può essere emesso anche nei confronti del terzo verso il quale il contribuente è creditore per somme di denaro diverse da fitti o pigioni. Il terzo è tenuto al pagamento, al Servizio di Esattoria, del debito dovuto al creditore, alle scadenze previste, fino alla concorrenza delle somme per le quali si procede. Se il credito è a vista il terzo è tenuto al pagamento delle somme dovute al Servizio di Esattoria, entro dieci giorni dalla notifica dell'ordine emesso dal Giudice Conciliatore.

Art. 61

(Pignoramento dello stipendio)

Le disposizioni di cui all'articolo 60 si applicano anche nei casi in cui il credito oggetto del pignoramento sia rappresentato da uno stipendio o salario, che il terzo deve corrispondere al debitore, a fronte di un rapporto di lavoro subordinato.

Il pignoramento dello stipendio può essere effettuato soltanto quando non si verificano i presupposti per effettuare il pignoramento di fitti, pigioni o altri crediti, rimanendo in facoltà del debitore pignorato offrire al Servizio di Esattoria tali crediti mediante istanza al Giudice Conciliatore.

La misura del pignoramento non può superare 1/5 dell'ammontare di ogni singola mensilità, al netto delle ritenute e degli eventuali assegni familiari.

Art. 62

(Pignoramento di beni in comune con altri soggetti non coobbligati con il debitore)



Il Servizio di Esattoria può procedere al pignoramento di beni indivisi secondo le modalità previste dalla presente sezione anche quando non tutti i comproprietari siano obbligati verso il debitore.

L'Esattore deve procedere a notificare, a tutti i comproprietari del bene oggetto di pignoramento, un avviso con il quale comunica che procederà all'espropriazione del bene entro trenta giorni dalla data della notifica, qualora non venga liquidata al Servizio di Esattoria la quota di proprietà del debitore. Nell'avviso è altresì comunicato il divieto di lasciare separare al debitore la sua parte delle cose comuni, senza ordine del Giudice Conciliatore.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma, il Giudice, su istanza del Servizio di Esattoria o dei comproprietari, provvede, in relazione al caso, alla separazione o divisione della quota in natura. Qualora ciò non sia possibile, il Giudice può ordinare la vendita del bene indiviso e la successiva distribuzione del ricavato fra i comproprietari nella misura della quota posseduta da ciascuno. La parte spettante al debitore viene assegnata al Servizio di Esattoria, che procede a norma delle disposizioni della presente legge.

Art. 63

(Astensione dal pignoramento)

Il Servizio di Esattoria deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore e dai suoi coobbligati, in virtù di un titolo avente data anteriore all'avvio della procedura esecutiva. Tale dimostrazione deve essere offerta mediante esibizione di un atto pubblico o scrittura privata autenticata registrata, ovvero di sentenza passata in giudicato.

Art. 64

(Fermo amministrativo dei veicoli a motore, delle imbarcazioni e navi e degli aeromobili)

Qualora in sede di riscossione coattiva dei crediti iscritti a Ruolo, non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore di proprietà del debitore iscritti nel Registro Immatricolazione Veicoli di cui alle vigenti leggi, l'Ufficio Registro Automezzi, su richiesta del Servizio di Esattoria, ne dispone il fermo amministrativo.

Il provvedimento di fermo di cui al primo comma si esegue mediante iscrizione nel Registro Immatricolazione Veicoli a cura dell'Ufficio Registro Automezzi; il Servizio di Esattoria notifica il provvedimento al debitore entro quindici giorni dall'avvenuta iscrizione.

Chiunque circoli con veicoli a motore sottoposti a fermo amministrativo è sottoposto alle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Il fermo amministrativo può essere revocato dall'Ufficio Registro Automezzi, su richiesta del Servizio di Esattoria, qualora il debitore provveda al pagamento integrale delle somme da lui dovute.

Il fermo amministrativo delle imbarcazioni e navi e degli aeromobili sarà disciplinato successivamente alla costituzione dei relativi Pubblici Registri e in osservanza alla normativa che regolerà la loro circolazione.

Il fermo amministrativo dei veicoli a motore può essere richiesto dal Servizio di Esattoria anche in via preliminare al pignoramento del veicolo.



Le disposizioni dell'articolo 51 non si applicano nel caso di fermo amministrativo.

Le disposizioni operative di esecuzione del fermo amministrativo saranno disciplinate da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 65
(Iscrizione di ipoteca)

Il Servizio di Esattoria può, in via preliminare al pignoramento immobiliare ovvero in via cautelativa in tutti i casi di mancato pagamento dei Ruoli, iscrivere ipoteca legale sull'immobile o sugli immobili del debitore, in osservanza alle disposizioni della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche.

La cancellazione dell'ipoteca sui pubblici registri può avvenire solo dietro pagamento delle somme dovute da parte del debitore, o per effetto del pignoramento dell'immobile.

L'iscrizione d'ipoteca da parte del Servizio di Esattoria e la successiva cancellazione sono esenti da ogni tributo previsto dalla legge.

Art. 66
(Beni in leasing)

Le disposizioni relative alla procedura esecutiva dei beni mobili ed immobili assoggettati alla legge sulla locazione finanziaria saranno disciplinate da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro il 30 giugno 2005.¹²

SEZIONE IV
VENDITA DEI BENI PIGNORATI

Art. 67
(Procedimento di vendita)

La vendita dei beni pignorati è effettuata, mediante asta pubblica o nelle altre forme previste dalla presente legge, a cura del Servizio di Esattoria, senza necessità di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

¹² **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 66

(Beni in leasing)

La procedura esecutiva su beni mobili e immobili oggetto di contratti di locazione finanziaria avviene in osservanza alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n. 174

Art. 7

(Disposizioni relative alla procedura esecutiva dei beni mobili e immobili)

L'articolo 66 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Le disposizioni relative alla procedura esecutiva dei beni mobili ed immobili assoggettati alla legge sulla locazione finanziaria saranno disciplinate da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro il 30 giugno 2005."



Art. 68
(*Termine a riluere*)

Entro i dieci giorni correnti successivi alla sottoscrizione del verbale di esecuzione, il debitore ha facoltà di liberare i beni pignorati dietro pagamento dell'intero ammontare del debito e delle spese di esecuzione sostenute dal Servizio di Esattoria.

Il termine di cui al precedente comma è fissato in trenta giorni correnti qualora il bene pignorato sia un immobile.

Decorso inutilmente il termine di cui ai commi precedenti ed il termine per l'opposizione alla stima di cui al successivo articolo 69, il Servizio di Esattoria procede alla vendita o all'assegnazione dei beni pignorati.

Art. 69
(*Opposizione di stima e determinazione del prezzo di vendita*)

Il debitore può presentare al Commissario della Legge opposizione alla stima dei beni pignorati effettuata dal Servizio di Esattoria nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.

Qualora oggetto del pignoramento sia un bene immobile, i dieci giorni di cui all'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, decorrono dalla data di notifica al debitore del verbale di stima.

La decisione sull'opposizione avviene secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge di cui al precedente comma.

Il Commissario della Legge decide con decreto non soggetto ad impugnazione entro cinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione delle parti per la presentazione della propria stima dei beni.

Il Servizio di Esattoria procede nell'esecuzione attribuendo ai beni pignorati il valore determinato dal decreto del Commissario della Legge.

In assenza di opposizione il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni pignorati in osservanza alle disposizioni della presente legge, assumendo quale valore base di partenza per la vendita quello riportato nel verbale di stima.

Il Servizio di Esattoria può procedere alla revisione del valore dei beni, rispetto a quanto indicato sul verbale di esecuzione, solo in presenza di listini di borsa o di mercato degli stessi. Della revisione della stima il Servizio di Esattoria è tenuto a dare comunicazione al debitore mediante notifica nei modi previsti dalla presente legge.¹³

¹³ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 69

(*Opposizione di stima e determinazione del prezzo di vendita*)

Il debitore o l'Ufficio impositore possono presentare al Giudice Conciliatore opposizione alla stima dei beni pignorati effettuata dal Servizio di Esattoria nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.

La decisione sull'opposizione avviene secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge di cui al precedente comma.

Il Giudice Conciliatore decide con decreto non soggetto ad impugnazione entro cinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione delle parti per la presentazione della propria stima dei beni.

Il Servizio di Esattoria procede nell'esecuzione attribuendo ai beni pignorati il valore determinato dal decreto del Giudice Conciliatore.



Art. 70
(Procedura di vendita dei beni mobili)

Il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni mobili pignorati preferibilmente a mezzo di asta pubblica, con o senza incanto.

Per i beni rimasti invenduti a seguito di asta pubblica il Servizio di Esattoria procede ad ulteriori tentativi di vendita dei beni mobili pignorati a mezzo asta pubblica, con o senza incanto, oppure a mezzo di trattativa privata. Le aste pubbliche possono essere organizzate anche in forma esclusivamente telematica.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, al fine di ridurre gli oneri per il recupero dei crediti, anche al fine di realizzare il massimo valore di vendita a tutela sia del debitore che dell'Ufficio impositore, il Servizio di Esattoria può procedere alla vendita tramite trattativa privata, in luogo dell'asta pubblica, quando i beni presentano le caratteristiche di cui a seguire:

1. beni soggetti a rapido deterioramento o per i quali la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa;
2. beni soggetti a rapida obsolescenza tecnologica tale da ridurre significativamente il valore in breve tempo;
3. beni privi di interesse generale e di un mercato in senso tecnico;

In assenza di opposizione il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni pignorati in osservanza alle disposizioni della presente legge, assumendo quale valore base di partenza per la vendita quello riportato nel verbale di esecuzione.

Il Servizio di Esattoria può procedere alla revisione del valore dei beni, rispetto a quanto indicato sul verbale di esecuzione, solo in presenza di listini di borsa o di mercato degli stessi. Della revisione della stima il Servizio di Esattoria è tenuto a dare comunicazione al debitore mediante notifica nei modi previsti dalla presente legge.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n.147

Art.58, comma 2

(Modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70)

(...)

2. L'articolo 69 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.69

(Opposizione di stima e determinazione del prezzo di vendita)

Il debitore può presentare al Commissario della Legge opposizione alla stima dei beni pignorati effettuata dal Servizio di Esattoria nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.

Qualora oggetto del pignoramento sia un bene immobile, i dieci giorni di cui all'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, decorrono dalla data di notifica al debitore del verbale di stima.

La decisione sull'opposizione avviene secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge di cui al precedente comma.

Il Commissario della Legge decide con decreto non soggetto ad impugnazione entro cinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione delle parti per la presentazione della propria stima dei beni.

Il Servizio di Esattoria procede nell'esecuzione attribuendo ai beni pignorati il valore determinato dal decreto del Commissario della Legge.

In assenza di opposizione il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni pignorati in osservanza alle disposizioni della presente legge, assumendo quale valore base di partenza per la vendita quello riportato nel verbale di stima.

Il Servizio di Esattoria può procedere alla revisione del valore dei beni, rispetto a quanto indicato sul verbale di esecuzione, solo in presenza di listini di borsa o di mercato degli stessi. Della revisione della stima il Servizio di Esattoria è tenuto a dare comunicazione al debitore mediante notifica nei modi previsti dalla presente legge.”.

(...)



4. beni aventi interesse generale e un mercato solamente nel caso in cui per gli stessi risulti possibile procedere ad una vendita in blocco.

Qualora a seguito dei tentativi di vendita di cui ai precedenti commi i beni rimangano invenduti totalmente o in parte, il Servizio di Esattoria, prima di dare luogo a quanto previsto dal successivo articolo 74 od alla emissione di un provvedimento di discarico, può effettuare un ulteriore tentativo di vendita nelle forme da esso ritenute più opportune.

È comunque facoltà del Servizio di Esattoria provvedere a revisioni della stima al ribasso dei beni pignorati anche in ragione del riscontrato grado di apprezzabilità degli stessi dopo almeno due tentativi di vendita di cui uno all'asta. La revisione della stima viene effettuata tenendo comunque conto di listini o prezzi di mercato di riferimento ove disponibili.¹⁴

¹⁴ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 70

(Procedura di vendita dei beni mobili)

Il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni mobili pignorati preferibilmente a mezzo di asta pubblica, con o senza incanto.

Per i beni rimasti invenduti a seguito di asta pubblica il Servizio di Esattoria procede ad un ulteriore tentativo di vendita dei beni mobili pignorati a mezzo di una seconda asta pubblica, con o senza incanto, oppure a mezzo di trattativa privata.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, al fine di ridurre gli oneri per il recupero dei crediti, anche al fine di realizzare il massimo valore di vendita a tutela sia del debitore che dell'Ufficio impositore, il Servizio di Esattoria può procedere alla vendita tramite trattativa privata, in luogo dell'asta pubblica, quando i beni presentano le caratteristiche di cui a seguire:

1. beni soggetti a rapido deterioramento o per i quali la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa;
2. beni soggetti a rapida obsolescenza tecnologica tale da ridurre significativamente il valore in breve tempo;
3. beni privi di interesse generale e di un mercato in senso tecnico;
4. beni aventi interesse generale e un mercato solamente nel caso in cui per gli stessi risulti possibile procedere ad una vendita in blocco.

Qualora a seguito dei tentativi di vendita di cui ai precedenti commi i beni rimangano invenduti totalmente o in parte, il Servizio di Esattoria, prima di dare luogo a quanto previsto dal successivo articolo 74 od alla emissione di un provvedimento di discarico, può effettuare un ulteriore tentativo di vendita nelle forme da esso ritenute più opportune.

Modifiche legislative:

Legge 30 maggio 2019 n. 88, articolo 24, comma 2

2. L'articolo 70 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è così sostituito:

“Art. 70

(Procedura di vendita dei beni mobili)

Il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni mobili pignorati preferibilmente a mezzo di asta pubblica, con o senza incanto.

Per i beni rimasti invenduti a seguito di asta pubblica il Servizio di Esattoria procede ad ulteriori tentativi di vendita dei beni mobili pignorati a mezzo asta pubblica, con o senza incanto, oppure a mezzo di trattativa privata. Le aste pubbliche possono essere organizzate anche in forma esclusivamente telematica.

In deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, al fine di ridurre gli oneri per il recupero dei crediti, anche al fine di realizzare il massimo valore di vendita a tutela sia del debitore che dell'Ufficio impositore, il Servizio di Esattoria può procedere alla vendita tramite trattativa privata, in luogo dell'asta pubblica, quando i beni presentano le caratteristiche di cui a seguire:

1. beni soggetti a rapido deterioramento o per i quali la conservazione degli stessi risulta eccessivamente onerosa;
2. beni soggetti a rapida obsolescenza tecnologica tale da ridurre significativamente il valore in breve tempo;
3. beni privi di interesse generale e di un mercato in senso tecnico;
4. beni aventi interesse generale e un mercato solamente nel caso in cui per gli stessi risulti possibile procedere ad una vendita in blocco.



Art. 71
(Asta pubblica per la vendita di beni mobili)

Per procedere alla vendita dei beni mobili pignorati tramite asta pubblica il Servizio di Esattoria deve informare opportunamente il pubblico. L'informativa può essere data tramite affissione del bando d'asta negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica, oppure tramite pubblicazione del bando d'asta sul sito internet di Banca Centrale o in altra modalità ritenuta idonea.

Il bando d'asta deve indicare chiaramente:

- il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento dell'asta;
- i beni oggetto dell'asta;
- le modalità di svolgimento della stessa, compresa l'indicazione dei tentativi di vendita programmati;
- le modalità di presentazione delle offerte;
- l'ammontare e le modalità di deposito delle eventuali cauzioni richieste.

Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni mobili all'asta a figura professionalmente qualificata o ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale potrà espletare tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa. ¹⁵

Qualora a seguito dei tentativi di vendita di cui ai precedenti commi i beni rimangano invenduti totalmente o in parte, il Servizio di Esattoria, prima di dare luogo a quanto previsto dal successivo articolo 74 od alla emissione di un provvedimento di discarico, può effettuare un ulteriore tentativo di vendita nelle forme da esso ritenute più opportune.

È comunque facoltà del Servizio di Esattoria provvedere a revisioni della stima al ribasso dei beni pignorati anche in ragione del riscontrato grado di apprezzabilità degli stessi dopo almeno due tentativi di vendita di cui uno all'asta. La revisione della stima viene effettuata tenendo comunque conto di listini o prezzi di mercato di riferimento ove disponibili.”.

¹⁵ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 71

(Asta pubblica per la vendita di beni mobili)

Per procedere alla vendita dei beni mobili pignorati tramite asta pubblica il Servizio di Esattoria deve informare opportunamente il pubblico tramite affissione del bando d'asta negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica, per almeno dieci giorni consecutivi precedenti alla data fissata per l'incanto.

Il bando d'asta deve indicare chiaramente:

- il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento dell'asta;
- i beni oggetto dell'asta;
- le modalità di svolgimento della stessa;
- le modalità di presentazione delle offerte;
- l'ammontare e le modalità di deposito delle eventuali cauzioni richieste.

Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni mobili all'asta a figura professionalmente qualificata o ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale potrà espletare tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa.

Modifiche legislative:

Legge 30 maggio 2019 n. 88, articolo 24, comma 3

3. L'articolo 71 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è così sostituito:

“Art. 71

(Asta pubblica per la vendita di beni mobili)

Per procedere alla vendita dei beni mobili pignorati tramite asta pubblica il Servizio di Esattoria deve informare opportunamente il pubblico. L'informativa può essere data tramite affissione del bando d'asta negli



Art. 72

(Procedura di assegnazione e di vendita dei beni immobili pignorati)

Prima di procedere con la vendita dei beni immobili pignorati, il Servizio di Esattoria chiede al Congresso di Stato, di manifestare il proprio interesse all'assegnazione all'Ecc.ma Camera dei beni immobili pignorati, indicando il relativo valore di stima. La manifestazione di interesse, mediante l'adozione di delibera da parte del Congresso di Stato, deve essere trasmessa al Servizio di Esattoria entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di non interesse è data comunicazione al Servizio di Esattoria entro il medesimo termine.

In caso di manifestazione di interesse da parte del Congresso di Stato, verificata l'inesistenza sui beni immobili pignorati di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria redige un verbale di assegnazione dei beni immobili in favore dell'Ecc.ma Camera al valore di stima, verbale che sarà registrato, trascritto e volturato a cura dello stesso e che costituisce titolo per il trasferimento della proprietà all'Ecc.ma Camera.

Nel caso di esistenza di ulteriori gravami sui beni immobili pignorati oggetto di interesse da parte del Congresso di Stato, il Servizio di Esattoria presenta istanza al Commissario della Legge per l'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera al valore di stima, chiedendo l'apertura del giudizio di graduazione di cui alla Legge Ipotecaria. Il Commissario della Legge dispone l'assegnazione dei beni immobili all'Ecc.ma Camera liberi da ogni gravame pregiudizievole, previo il versamento del prezzo di assegnazione, sulla base del giudizio di graduazione.

Il Servizio di Esattoria provvede a liberare proporzionalmente il debitore mediante la procedura di discarico delle somme iscritte a ruolo.

L'Ecc.ma Camera e gli eventuali altri Enti Impositori definiscono con un accordo tra le parti il regolamento delle rispettive posizioni di debito e credito per effetto dell'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera ed i relativi aspetti contabili.

Qualora il Congresso di Stato non abbia interesse all'assegnazione dei beni immobili pignorati, la vendita di tali beni deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.¹⁶

appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica, oppure tramite pubblicazione del bando d'asta sul sito internet di Banca Centrale o in altra modalità ritenuta idonea.

Il bando d'asta deve indicare chiaramente:

- il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento dell'asta;
- i beni oggetto dell'asta;
- le modalità di svolgimento della stessa, compresa l'indicazione dei tentativi di vendita programmati;
- le modalità di presentazione delle offerte;
- l'ammontare e le modalità di deposito delle eventuali cauzioni richieste.

Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni mobili all'asta a figura professionalmente qualificata o ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale potrà espletare tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa.”.

¹⁶ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 72

(Procedura di vendita dei beni immobili)

La vendita dei beni immobili pignorati deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n. 147, articolo 58, comma 3



“3. L’articolo 72 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.72

(Procedura di assegnazione e di vendita dei beni immobili)

Prima di procedere con la vendita dei beni immobili pignorati, il Servizio di Esattoria chiede all’Ecc.ma Camera, nelle persone dei Sindaci di Governo, di manifestare il proprio interesse all’assegnazione dei beni immobili pignorati. La manifestazione di interesse deve essere trasmessa al Servizio di Esattoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di esito negativo.

In caso di pronuncia positiva dell’Ecc.ma Camera, verificata l’inesistenza sui beni immobili pignorati di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria redige un verbale di assegnazione dei beni immobili in favore dell’Ecc.ma Camera al valore di stima, verbale che sarà registrato e trascritto a cura dello stesso.

In caso di pronuncia positiva dell’Ecc.ma Camera, verificata l’esistenza di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria presenta istanza al Commissario della Legge per l’assegnazione del bene all’Ecc.ma Camera al valore di stima, chiedendo l’apertura del giudizio di graduazione di cui alla Legge Ipotecaria.

Il Commissario della Legge disporrà l’assegnazione dei beni immobili all’Ecc.ma Camera liberi da ogni gravame pregiudizievole, previo il versamento del prezzo di assegnazione, sulla base del giudizio di graduazione.

Qualora il beneficiario del prezzo di assegnazione sia l’Esattoria per conto degli enti per le somme iscritte a ruolo, l’Ecc.ma Camera non è tenuta al versamento del prezzo di assegnazione.

Nel caso in cui non avvenga il versamento del prezzo di assegnazione, il Servizio di Esattoria provvederà a liberare proporzionalmente il debitore mediante la procedura di scarico delle somme iscritte a ruolo nel rispetto del criterio da definire nella Convenzione di cui all’articolo 7 della Legge 70/2004. Ecc.ma Camera e Ente Impositore definiranno con un accordo tra le parti la posizione rispettivamente a debito e a credito e i relativi aspetti contabili.

Qualora l’Ecc.ma Camera non abbia interesse all’assegnazione a suo favore dei beni immobili pignorati, la vendita di tali beni deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.”.

Legge 30 maggio 2019 n. 88, articolo 24, comma 4

4. L’articolo 72 della Legge 25 aprile 2004 n.70 è così sostituito:

“Art. 72

(Procedura di assegnazione e di vendita dei beni immobili pignorati)

Prima di procedere con la vendita dei beni immobili pignorati, il Servizio di Esattoria chiede al Congresso di Stato, di manifestare il proprio interesse all’assegnazione all’Ecc.ma Camera dei beni immobili pignorati, indicando il relativo valore di stima. La manifestazione di interesse, mediante l’adozione di delibera da parte del Congresso di Stato, deve essere trasmessa al Servizio di Esattoria entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; in caso di non interesse è data comunicazione al Servizio di Esattoria entro il medesimo termine.

In caso di manifestazione di interesse da parte del Congresso di Stato, verificata l’inesistenza sui beni immobili pignorati di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria redige un verbale di assegnazione dei beni immobili in favore dell’Ecc.ma Camera al valore di stima, verbale che sarà registrato, trascritto e volturato a cura dello stesso e che costituisce titolo per il trasferimento della proprietà all’Ecc.ma Camera.

Nel caso di esistenza di ulteriori gravami sui beni immobili pignorati oggetto di interesse da parte del Congresso di Stato, il Servizio di Esattoria presenta istanza al Commissario della Legge per l’assegnazione del bene all’Ecc.ma Camera al valore di stima, chiedendo l’apertura del giudizio di graduazione di cui alla Legge Ipotecaria. Il Commissario della Legge dispone l’assegnazione dei beni immobili all’Ecc.ma Camera liberi da ogni gravame pregiudizievole, previo il versamento del prezzo di assegnazione, sulla base del giudizio di graduazione.

Il Servizio di Esattoria provvede a liberare proporzionalmente il debitore mediante la procedura di scarico delle somme iscritte a ruolo.

L’Ecc.ma Camera e gli eventuali altri Enti Impositori definiscono con un accordo tra le parti il regolamento delle rispettive posizioni di debito e credito per effetto dell’assegnazione del bene all’Ecc.ma Camera ed i relativi aspetti contabili.

Qualora il Congresso di Stato non abbia interesse all’assegnazione dei beni immobili pignorati, la vendita di tali beni deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.”.



Art. 73
(Asta Pubblica per la vendita di beni immobili)

Il bando d'asta per la vendita di beni immobili dovrà contenere, oltre agli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 71 anche:

- gli estremi del soggetto nei confronti del quale si procede;
- la descrizione degli immobili e la loro ubicazione;
- il prezzo base d'asta;
- il termine di versamento del prezzo in caso di aggiudicazione.

La pubblicità del bando d'asta dovrà essere effettuata tramite affissione dello stesso negli appositi spazi siti in tutti i Castelli della Repubblica, presso tutte le Case di Castello e presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico, per i trenta giorni consecutivi precedenti alla data fissata per l'incanto.

Il Servizio di Esattoria può delegare il compimento delle operazioni per la vendita di beni immobili all'asta ad un Notaio pubblico della Repubblica, il quale potrà compiere tutti gli atti necessari all'organizzazione ed allo svolgimento della stessa.

Art. 74
(Beni invenduti)

I beni mobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione, dopo che questa si è pronunciata positivamente entro quindici giorni dal ricevimento di apposito avviso trasmesso dal Servizio di Esattoria. L'assegnazione avviene per un valore pari alla metà di quello di stima, con proporzionale liberazione del debitore.

Nel caso in cui i beni mobili non siano di interesse della Pubblica Amministrazione gli stessi sono messi a disposizione del debitore che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è tenuto a ritirarli entro il termine di quindici giorni dall'avviso inoltrato dal Servizio di Esattoria.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma i beni mobili non ritirati sono donati o distrutti, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza. Le spese di smaltimento sono a carico del debitore.

I beni immobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione per un valore pari alla metà del valore di stima, con proporzionale liberazione del debitore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72 della Legge 70/2004.¹⁷

¹⁷ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 74
(Beni invenduti)

I beni mobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione, dopo che questa si è pronunciata positivamente entro quindici giorni dal ricevimento di apposito avviso trasmesso dal Servizio di Esattoria. L'assegnazione avviene per un valore pari alla metà di quello di stima, con proporzionale liberazione del debitore.

Nel caso in cui i beni mobili non siano di interesse della Pubblica Amministrazione gli stessi sono messi a disposizione del debitore che, ove ne sia stato effettuato l'asporto, è tenuto a ritirarli entro il termine di quindici giorni dall'avviso inoltrato dal Servizio di Esattoria.

Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma i beni mobili non ritirati sono donati o distrutti, senza liberazione del debitore, ad enti di beneficenza ed assistenza. Le spese di smaltimento sono a carico del debitore.

I beni immobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione per un valore pari alla metà del valore di stima, con proporzionale liberazione del debitore.



Art. 75
(*Aggiudicazione dei beni venduti*)

I beni immobili venduti all'asta si considerano definitivamente aggiudicati se entro dieci giorni dalla vendita non vengono presentate ulteriori offerte in aumento di 1/6 rispetto al prezzo di aggiudicazione. In tali casi il nuovo offerente è tenuto a versare la cauzione prevista nel relativo bando d'asta e il Servizio di Esattoria è tenuto ad organizzare una nuova asta pubblica.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, l'aggiudicatario dei beni venduti tramite asta pubblica è tenuto al versamento del prezzo di aggiudicazione o della somma a conguaglio dello stesso entro quindici giorni dalla data dell'asta per i beni mobili, e trenta giorni per i beni immobili.

L'aggiudicatario dei beni venduti tramite trattativa privata, è tenuto a versare il prezzo offerto per l'acquisto del bene entro quindici giorni dalla formalizzazione dell'offerta.

Qualora il prezzo non sia versato nei termini di cui ai precedenti commi, il Servizio di Esattoria dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione versata che viene definitivamente incamerata a titolo di penale.

Nelle ipotesi di non aggiudicazione le cauzioni versate vengono immediatamente restituite agli offerenti, senza onere alcuno per il Servizio di Esattoria.

L'aggiudicatario dei beni venduti a mezzo asta pubblica o tramite trattativa privata ne assume la proprietà formale a seguito della registrazione del verbale di aggiudicazione redatto dal Servizio di Esattoria o della registrazione dell'atto di vendita fra le parti. La registrazione del verbale può avere luogo solo a seguito del pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione.

Il verbale di aggiudicazione registrato assume valore di documento di acquisto a tutti gli effetti di legge.

Il passaggio di proprietà di beni mobili registrati e di beni immobili avviene attraverso l'espletamento delle formalità previste dalla legge. Il verbale di aggiudicazione assume gli stessi effetti dell'atto di vendita, e quando ha per oggetto beni immobili deve essere obbligatoriamente trascritto a cura delle parti interessate.¹⁸

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n. 147, articolo 58, comma 4

4. L'ultimo comma dell'articolo 74 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"I beni immobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione per un valore pari alla metà del valore di stima, con proporzionale liberazione del debitore. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72 della Legge 70/2004."

¹⁸ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 75

(*Assegnazione dei beni venduti*)

I beni immobili venduti all'asta si considerano definitivamente aggiudicati se entro dieci giorni dalla vendita non vengono presentate ulteriori offerte in aumento di 1/6 rispetto al prezzo di aggiudicazione. In tali casi il nuovo offerente è tenuto a versare la cauzione prevista nel relativo bando d'asta e il Servizio di Esattoria è tenuto ad organizzare una nuova asta pubblica.

Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, l'aggiudicatario dei beni venduti tramite asta pubblica è tenuto al versamento del prezzo di aggiudicazione o della somma a conguaglio dello stesso entro quindici giorni dalla data dell'asta per i beni mobili, e trenta giorni per i beni immobili.

L'aggiudicatario dei beni venduti tramite trattativa privata, è tenuto a versare il prezzo offerto per l'acquisto del bene entro quindici giorni dalla formalizzazione dell'offerta.



Art. 76
(*Diritto di prelazione del debitore*)

Il contribuente, nel corso della vendita nelle forme di cui alla presente sezione, può aggiudicarsi i beni soltanto corrispondendo un prezzo superiore o uguale alle altre offerte e comunque non inferiore al valore complessivo delle somme per le quali è debitore.

SEZIONE V
ASSEGNAZIONE DELLE SOMME RICAIVATE DALLA RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 77
(*Esecuzione forzata negativa*)

Il Servizio di Esattoria, nel caso in cui in luogo di pignoramento non rilevi alcun bene pignorabile e non siano possibili le altre forme di esecuzione previste dalla Sezione III, redigerà un Verbale di esecuzione negativo.

Il debitore rimane obbligato al pagamento delle somme non recuperate con l'esecuzione e potrà essere in futuro riscritto a Ruolo per l'importo del debito complessivo.

Art. 78
(*Esecuzione forzata insufficiente*)

Qualora il valore delle somme realizzabili con l'esecuzione non riesca a raggiungere l'ammontare del debito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria redigerà, un verbale di esecuzione insufficiente.

Per le somme non recuperate si applica quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 79

Qualora il prezzo non sia versato nei termini di cui ai precedenti commi, il Servizio di Esattoria dichiara la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione versata che viene definitivamente incamerata a titolo di penale.

Nelle ipotesi di non aggiudicazione le cauzioni versate vengono immediatamente restituite agli offerenti, senza onere alcuno per il Servizio di Esattoria.

L'aggiudicatario dei beni venduti a mezzo asta pubblica o tramite trattativa privata ne assume la proprietà formale a seguito della registrazione del verbale di aggiudicazione redatto dal Servizio di Esattoria o della registrazione dell'atto di vendita fra le parti. La registrazione del verbale può avere luogo solo a seguito del pagamento dell'intero prezzo di aggiudicazione.

Il verbale di aggiudicazione registrato assume valore di documento di acquisto a tutti gli effetti di legge.

Il passaggio di proprietà di beni mobili registrati e di beni immobili avviene attraverso l'espletamento delle formalità previste dalla legge. Il verbale di aggiudicazione assume gli stessi effetti dell'atto di vendita, e quando ha per oggetto beni immobili deve essere obbligatoriamente trascritto a cura delle parti interessate.

Modifiche legislative:

Legge 21 dicembre 2017 n. 147, articolo 58, comma

5. La rubrica dell'articolo 75 della Legge n.70/2004 è così modificata:

“Art.75

(*Aggiudicazione dei beni venduti*).”.



(Assegnazione delle somme ricavate agli Enti impositori)

Entro quaranta giorni dalla data della vendita il Servizio di Esattoria assegna agli Enti impositori le somme ricavate di loro spettanza. Con il riversamento il procedimento si dichiara concluso.

TITOLO IV DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI ESATTORIA

SEZIONE I PERSONALE DEL SERVIZIO DI ESATTORIA

Art. 80 *(Rappresentanza)*

Il legale rappresentante della Banca Centrale della Repubblica di San Marino può delegare la Direzione ovvero uno o più dipendenti, che lo rappresentino nel compimento degli atti inerenti il Servizio di Esattoria, dinanzi al Giudice Conciliatore.

Il legale rappresentante della Banca Centrale, ai fini della riscossione, nomina, fra i propri dipendenti, le persone autorizzate a svolgere le mansioni di Messo notificatore e Ufficiale della riscossione.

Il Messo notificatore e l'Ufficiale della riscossione, nell'espletamento delle attività connesse al Servizio di Esattoria, assumono a tutti gli effetti di legge la funzione di Pubblico Ufficiale. A tale proposito il Messo notificatore e l'Ufficiale della riscossione dovranno essere muniti di apposito tesserino di identificazione che dovrà essere mostrato su richiesta degli interessati.

Art. 81 *(Messi notificatori)*

Il Messo notificatore è il dipendente della Banca Centrale della Repubblica di San Marino atto a svolgere tutti gli adempimenti volti alla notifica del Ruolo, della Cartella Esattoriale, dell'avviso di mora e di tutti gli altri atti della riscossione nei modi e nei tempi previsti dagli articoli della Sezione III del Titolo II.

Art. 82 *(L'Ufficiale della riscossione)*

L'Ufficiale della riscossione è l'organo esecutivo del Servizio di Esattoria nell'espletamento degli atti della riscossione coattiva.

Egli dà attuazione all'esecuzione forzata sui beni del debitore in osservanza delle norme del Titolo III.

Art. 83 *(Obbligo di tenuta dei registri)*



L'Ufficiale della riscossione annota in ordine cronologico tutti gli atti ed i processi verbali, numerandoli progressivamente in apposito registro. Il registro può avere anche formato elettronico.

Per ogni pagamento ricevuto al di fuori dei locali di esercizio dell'attività del Servizio di Esattoria, l'Ufficiale della riscossione rilascia al contribuente ricevuta di versamento da un relativo bollettario.

SEZIONE II OBBLIGHI E DIRITTI DEL SERVIZIO DI ESATTORIA

Art. 84 *(Remunerazione del Servizio di Esattoria)*

Per l'espletamento di tutte le attività inerenti al Servizio di Esattoria, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha diritto a ricevere un compenso nella misura e nei modi indicati in apposito accordo economico da stipularsi con l'Ecc.ma Camera.

La remunerazione dovrà tenere conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Banca Centrale per tutte le prestazioni relative allo svolgimento del Servizio di Esattoria che dovrà essere comunque svolto nella scrupolosa osservanza di criteri di efficienza e di economicità.

Art. 85 *(Procedura di discarico)*

Il Servizio di Esattoria e l'Ente impositore dispongono il discarico delle somme iscritte a Ruolo per le quali sia stata avviata la procedura di riscossione qualora sussistano le cause di inesigibilità previste dall'articolo 16 ovvero in tutti i casi in cui la riscossione coattiva non possa essere portata a termine per inesistenza di beni, diritti patrimoniali o risorse finanziarie del debitore espropriabili nel territorio della Repubblica, nonché, nei casi disciplinati dagli articoli 49, 63, 77 e 78.

Le modalità attraverso le quali disporre il discarico sono rimandate alla convenzione fra le parti.

Con il provvedimento di discarico il Ruolo cessa di produrre i suoi effetti e pertanto tutte le azioni di riscossione del Ruolo stesso terminano.

Fatti salvi i casi in cui vi siano fondati motivi, non possono essere iscritti nuovamente a Ruolo tributi per i quali sia stato emesso un provvedimento di discarico prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento medesimo.

Avverso il provvedimento di discarico è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Sezione Giurisdizionale Amministrativa del Tribunale Unico entro quindici giorni dalla data del provvedimento.

Art. 86 *(Riversamento delle somme riscosse)*

Il Servizio di Esattoria riversa le somme pagate dal debitore agli Enti impositori nei termini stabiliti dalla convenzione fra le parti.



Un'apposita convenzione stipulata fra il Servizio di Esattoria, le banche e il Servizio Postale regolerà le modalità di riversamento delle somme riscosse presso gli sportelli degli uffici postali e delle aziende di credito.

Art. 87
(Obbligo di contabilizzazione)

Il Servizio di Esattoria è tenuto alla contabilizzazione delle riscossioni mediante Ruolo e conserva le posizioni dei singoli contribuenti.

Art. 88
(Obbligo di rendicontazione)

Entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario dello Stato, il Servizio di Esattoria redige, anche con l'ausilio di sistemi informatici, un rendiconto generale della riscossione dei Ruoli ricevuti dagli Uffici impositori nel corso dell'esercizio finanziario.

Art. 89
(Riservatezza)

Le informazioni di qualunque tipo sul contribuente, delle quali il Servizio di Esattoria viene a conoscenza nell'ambito della riscossione, sono coperte da segreto d'ufficio.

Il Servizio di Esattoria, oltre a quanto previsto al precedente comma, è tenuto ad adottare ogni precauzione al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni in suo possesso circa il debitore ed i suoi beni.

Il rilascio di documenti di qualunque genere, riportanti le informazioni di cui al primo comma, può essere effettuato dal Servizio di Esattoria solamente ai fini della riscossione e nel corso dello svolgimento della relativa procedura.

Art. 90
(Conservazione dei documenti)

Il Servizio di Esattoria è tenuto alla conservazione dei Ruoli, dei registri e degli altri atti della riscossione siano essi in formato elettronico o cartaceo, per almeno cinque anni dalla data della loro compilazione.

TITOLO V
SANZIONI

Art. 91
(Sanzioni)

Le sanzioni amministrative previste per legge in relazione al mancato pagamento entro la scadenza del tributo vengono applicate dall'Esattore al contribuente secondo le disposizioni normative specifiche dell'entrata da riscuotere in vigore, quando non siano già state iscritte a Ruolo dall'Ufficio impositore.



In riferimento a quei tributi che non prevedono l'applicazione di pene pecuniarie per il ritardato pagamento l'Esattore provvederà ad applicare le sanzioni nella seguente misura:

- 25,00 euro per i tributi pagati entro il mese successivo alla scadenza;
- 50,00 euro per i tributi pagati oltre il mese successivo alla scadenza.

L'ammontare delle sanzioni amministrative potrà essere modificato con decreto reggenziale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 92

(Subentro del Servizio di Esattoria nella procedura di riscossione delle Mano Regie)

A partire dal 1° novembre 2004, tutti i crediti del Settore Pubblico Allargato per i quali è stata inoltrata istanza di Mano Regia e per i quali è stata eseguita la notifica del precetto di cui al terzo comma della Legge 30 agosto 1873, sono riscossi dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Il Servizio di Esattoria procede alla riscossione forzata sui beni del debitore quando, entro tre giorni dalla data di notifica del precetto di cui al precedente comma, non sia intervenuto il pagamento oppure il debitore non dimostri di aver pagato.

La riscossione in via esecutiva avviene secondo le disposizioni contenute nel Titolo III e seguenti della presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle rateizzazioni regolate dalla normativa in vigore.

Nei casi in cui la riscossione dei crediti di cui al primo comma sia giunta alla fase dell'eseguito pignoramento, il Servizio di Esattoria prosegue la riscossione del credito secondo le disposizioni della presente legge con facoltà di derogare a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 70. Per questi crediti, qualora il Tribunale Unico non abbia notificato il termine a riluere di cui all'articolo 23 della Legge n.55/94, il Servizio di Esattoria notifica, nelle forme della presente legge il termine di cui al precedente articolo 68.

Art. 93

(Particolarità del subentro del Servizio di Esattoria nella riscossione delle Mano Regie)

Fatti salvi i principi generali di cui al precedente articolo 92, le modalità e i tempi coi quali effettuare il passaggio delle procedure di riscossione di Mano Regia, saranno concordati fra l'Esattore, il Tribunale Unico e gli eventuali Uffici impositori competenti, attraverso la definizione di un apposito accordo di gestione del pregresso, da stipularsi entro il mese di giugno 2004.

Il Servizio di Esattoria è comunque esonerato dal prendere in carico procedure aventi le seguenti caratteristiche:

1. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali i beni risultano privi di alcun valore o si presentano deteriorati o in condizioni tali da renderne non possibile la vendita o l'assegnazione;



2. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali non è stato possibile venire in possesso dei beni per mancato reperimento degli stessi presso il luogo di deposito indicato nel verbale di esecuzione;
3. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento con espropriazione effettuata prima del 31 dicembre 1993.

Dopo il subentro nella gestione del pregresso, al verificarsi di una delle condizioni di cui al secondo comma, il Servizio di Esattoria restituirà la pratica al Tribunale Unico e chiederà l'esonero dal prosieguo dell'azione di riscossione mediante procedura di discarico. A tutti gli effetti il verificarsi delle condizioni di cui sopra equivale al manifestarsi di una delle cause di inesigibilità di cui all'articolo 16.

Per le pratiche di Mano Regia assunte in gestione, in caso di apertura di procedure concorsuali a carico del debitore, il Servizio di Esattoria deve chiedere, sulla base della procedura di Mano Regia attivata, l'ammissione al passivo.

L'avvenuta attivazione della procedura di Mano Regia è equipollente alla iscrizione di privilegio indicata negli articoli 48 e 55 della Legge 16 marzo 1854.

Art. 94

(Gestione transitoria delle Mano Regie)

Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il passaggio dalla riscossione dei tributi con la sommarissima procedura di Mano Regia alla loro esazione a mezzo Ruoli, le funzioni attualmente svolte dall'Avvocatura dello Stato vengono trasferite, sino all'attivazione del Servizio di Esattoria, alla Banca Centrale, che le potrà svolgere mediante impiego del proprio personale anche nei casi di attività di cui al precedente articolo 5 punto 5).

La Banca Centrale inizierà a svolgere le funzioni di cui al precedente comma non prima che tutti i collegamenti informatici necessari allo espletamento delle attività siano correttamente stabiliti.

Art. 95

(Modalità di calcolo degli interessi per la riscossione dei crediti per i quali è stata attivata la procedura di Mano Regia)

Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato, di cui al precedente articolo 92, quarto comma, vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di mano regia, sino alla data dell'eseguito pignoramento.

Gli interessi di mora sono calcolati in base al tasso di interesse legale in vigore dal primo giorno di maturazione degli interessi e sue successive modifiche, maggiorato di due punti.¹⁹

¹⁹ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 95

(Modalità di calcolo degli interessi per la riscossione dei crediti per i quali è stata attivata la procedura di Mano Regia)

Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato di cui al precedente articolo 92 vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di Mano Regia fino alla data di notifica del precetto di cui al primo comma dell'articolo 92.

Gli interessi di mora sono calcolati in base al tasso di interesse legale in vigore dal primo giorno di maturazione degli interessi e sue successive modifiche, maggiorato di due punti.



Art. 96

(Riscossione dei Ruoli IGR – Modifiche alla Legge 31 ottobre 1984 n.91)

In relazione alla riscossione dell'imposta generale sui redditi l'Ufficio Tributario forma i Ruoli così come stabilito dagli articoli 50 e 51 del Titolo XII della Legge 31 ottobre 1984 n.91 ed in osservanza alle disposizioni in materia di formazione, esecutività e trasmissione dei Ruoli all'Esattore di cui alla presente legge.

L'interesse di cui ai commi 2° degli articoli 50 e 51 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 viene calcolato fino al giorno di scadenza del ruolo e nella misura prevista dalla normativa in vigore in materia di IGR.

La riscossione in tutte le sue fasi avviene nei modi previsti dalla presente legge fatto salvo quanto previsto dagli articoli 52, 2° comma, 54, 58, 59, 62 e 70 1° e 3° comma della Legge n.91/1984.

Le modalità di presentazione e decisione sui ricorsi sono disciplinate dalla presente legge fatto salvo quanto previsto dai commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 61 della Legge n.91/1984.

L'articolo 56 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 è sostituito dal seguente articolo:

"I ruoli, ai sensi dell'articolo 52, possono essere formati senza scadenze prestabilite.

Quando l'Ufficio Tributario, abbia fondati motivi di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta, sentito l'organismo che ha accertato il suo reddito, può compilare un ruolo speciale in qualsiasi momento, da riscuotersi entro trenta giorni dalla notifica individuale che viene resa al contribuente a cura dell'Esattoria di Stato."

L'articolo 57 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 è sostituito dal seguente articolo:

"Sulle imposte gravanti i redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, dovute in base a rettifiche o accertamento d'ufficio, si applica, a carico del contribuente, l'interesse legale maggiorato di due punti."

Gli articoli 52 - 1°, 3° e 4° comma, 70 - 2° comma, 53, 55, 60 e 61 - 1°, 5° e 6° comma, della Legge 31 ottobre 1984 n.91, sono abrogati.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai Ruoli emessi prima dell'attivazione del Servizio di Esattoria, per la riscossione dei quali continueranno ad applicarsi le norme in vigore antecedentemente alla presente legge.²⁰

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n. 174

Art. 8

(Modalità di calcolo degli interessi per la riscossione dei crediti per i quali è stata attivata la procedura di Mano Regia)

Il primo comma dell'articolo 95 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato, di cui al precedente articolo 92, quarto comma, vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di mano regia, sino alla data dell'eseguito pignoramento."

²⁰ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 96

(Riscossione dei Ruoli IGR - Modifiche alla Legge 31 ottobre 1984 n.91)

In relazione alla riscossione dell'imposta generale sui redditi l'Ufficio Tributario forma i Ruoli così come stabilito dagli articoli 50 e 51 del Titolo XII della Legge 31 ottobre 1984 n.91 ed in osservanza alle disposizioni in materia di formazione, esecutività e trasmissione dei Ruoli all'Esattore di cui alla presente legge.

L'interesse di cui ai commi 2° degli articoli 50 e 51 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 viene calcolato fino al giorno di scadenza del ruolo e nella misura prevista dalla normativa in vigore in materia di IGR.



Art. 97
(Riscossione imposta Monofase)

All'atto della formazione dei Ruoli relativi all'imposta Monofase non riscossa, l'Ufficio Tributario procede ad iscrivere l'importo dell'avviso al netto di quanto può essere riconosciuto al debitore come sospensione d'imposta, pertanto il Ruolo sarà formato al netto della parte di imposta per la quale è riconoscibile la dichiarazione di debito, secondo le modalità stabilite dai regolamenti sui rimborsi all'esportazione. L'Ufficio Tributario si avvale delle dichiarazioni di debito anche per riscuotere le sanzioni e/o gli interessi passivi connessi all'imposta non pagata quando il credito maturato dal debitore ai fini della sospensione del pagamento dell'imposta sulle importazioni consente la loro integrale riscossione.

L'iscrizione a Ruolo dell'imposta Monofase a carico dei debitori che hanno ottenuto il beneficio dell'apertura di credito avviene nella misura dell'imposta dovuta al netto della disponibilità di credito.²¹

La riscossione in tutte le sue fasi avviene nei modi previsti dalla presente legge fatto salvo quanto previsto dagli articoli 52, 2° comma, 54, 58, 59, 62 e 70 1° e 3° comma della Legge n.91/1984.

Le modalità di presentazione e decisione sui ricorsi sono disciplinate dalla presente legge fatto salvo quanto previsto dai commi 2°, 3° e 4° dell'articolo 61 della Legge n.91/1984.

L'articolo 56 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 è sostituito dal seguente articolo:

"I ruoli, ai sensi dell'articolo 52, possono essere formati senza scadenze prestabilite.

Quando l'Ufficio Tributario, abbia fondati motivi di ritenere che il contribuente possa sottrarsi con qualsiasi mezzo al pagamento dell'imposta, sentito l'organismo che ha accertato il suo reddito, può compilare un ruolo speciale in qualsiasi momento, da riscuotersi entro trenta giorni dalla notifica individuale che viene resa al contribuente a cura dell'Esattoria di Stato."

L'articolo 57 della Legge 31 ottobre 1984 n.91 è sostituito dal seguente articolo:

"Sulle imposte gravanti i redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, dovute in base a rettifiche o accertamento d'ufficio si applica, a carico del contribuente, l'interesse pari a quello pagato dallo Stato per anticipazioni di cassa, maggiorato di due punti a decorrere dalla data entro la quale i redditi dovevano essere dichiarati fino al giorno di scadenza del ruolo."

Gli articoli 52 - 1°, 3° e 4° comma, 70 - 2° comma, 53, 55, 60 e 61 - 1°, 5° e 6° comma, della Legge 31 ottobre 1984 n.91, sono abrogati.

Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai Ruoli emessi prima dell'attivazione del Servizio di Esattoria, per la riscossione dei quali continueranno ad applicarsi le norme in vigore antecedentemente alla presente legge.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n. 174,

Art. 14

(Interessi per iscrizioni al ruolo dell'I.G.R.)

Il comma 7 dell'articolo 96 della Legge 25 maggio 2004 n.70, riguardante l'articolo 57 della Legge 31 ottobre 1984 n.91, è così sostituito:

"Sulle imposte gravanti i redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, dovute in base a rettifiche o accertamento d'ufficio, si applica, a carico del contribuente, l'interesse legale maggiorato di due punti."

²¹ **Testo originario (Legge n. 70/2004)**

Art. 97

(Riscossione imposta Monofase)

All'atto della formazione dei Ruoli relativi all'imposta Monofase non riscossa, l'Ufficio Tributario procede ad iscrivere l'importo dell'avviso al netto di quanto può essere riconosciuto al debitore come sospensione d'imposta, pertanto il Ruolo sarà formato al netto della parte di imposta per la quale è riconoscibile la dichiarazione di debito, secondo le modalità stabilite dai regolamenti sui rimborsi all'esportazione.



Art. 98
(Riscossione altri tributi)

I tributi che compongono la Cartella Unica delle tasse gestita dall'Ufficio per il Registro Ipoteche verranno, a partire dall'entrata in vigore del Servizio di Esattoria, direttamente iscritti a Ruolo e riscossi in osservanza alla presente legge.

Le entrate di cui all'articolo 51 della Legge n.86/1981, dall'entrata in vigore del Servizio di Esattoria, verranno riscosse mediante l'iscrizione a Ruolo dell'ordine di pagamento emesso dal Commissario della Legge, da eseguirsi direttamente dal Tribunale Unico.

Qualora la riscossione dei tributi di cui all'articolo 2 attraverso il Servizio di Esattoria comporti modifiche normative alla legislazione che li regola, quando non contemplate in questa legge, tali interventi di raccordo saranno effettuati attraverso l'emanazione di specifici decreti reggenziali.

Art. 99
(Norme contrastanti)

Le disposizioni della presente legge si applicano solamente ai fini della riscossione dei Ruoli nell'ambito del Servizio di Esattoria, e dei tributi di cui all'articolo 92, con prevalenza su altre fonti legislative, consuetudinarie nonché di diritto comune.

Art. 100
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione

Il debitore potrà esercitare il diritto di sospendere il pagamento, attraverso la sottoscrizione di dichiarazione di debito, della Monofase riportata negli avvisi emessi e non ancora iscritti a Ruolo indipendentemente dalla competenza temporale dell'imposta.

L'iscrizione a Ruolo dell'imposta Monofase a carico dei debitori che hanno ottenuto il beneficio dell'apertura di credito avviene nella misura dell'imposta dovuta al netto della disponibilità di credito.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n. 174

Art. 10

(Riscossione imposta monofase)

Il secondo comma dell'articolo 97 della Legge 70/2004 è abrogato.

Art. 15

(Riscossione imposta sulle importazioni)

Il primo comma dell'articolo 97 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è così integrato:

"L'Ufficio Tributario si avvale delle dichiarazioni di debito anche per riscuotere le sanzioni e/o gli interessi passivi connessi all'imposta non pagata quando il credito maturato dal debitore ai fini della sospensione del pagamento dell'imposta sulle importazioni consente la loro integrale riscossione."



ALTRE NORME

DECRETO 24 MARZO 2004 N.39

MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE DILAZIONI DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO AI DEBITORI DELLO STATO PER PROCEDURE DI MANO REGIA

Art.1

Condizioni per usufruire delle dilazione di pagamento

A decorrere dal 1° maggio 2004, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino può accordare, ai debitori per procedure di mano regia, la dilazione di pagamento a condizione che gli stessi:

- abbiano debiti per un importo complessivo non inferiore a € 2000;
- presentino una o più garanzie previste al successivo articolo 6.

Art. 2

Modalità di presentazione della richiesta

La richiesta di dilazione del debito deve essere presentata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino mediante istanza scritta entro il termine previsto dal comma 1° dell'articolo 44 della Legge 18 dicembre 2003 n. 165.

L'istanza dovrà contenere:

- la precisa situazione debitoria, sufficientemente documentata,
- le modalità in base alle quali estinguere il debito,
- l'indicazione delle forme di garanzia che si intendono presentare.

Art.3

Concessione della dilazione di pagamento

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, valutata l'esistenza delle condizioni di cui al precedente art. 1, può accordare la dilazione in osservanza delle disposizioni del presente decreto.

Della concessione della dilazione, la Banca Centrale ne dà comunicazione all'Ufficio titolare del credito e al debitore, con il quale stipulerà idoneo accordo.

La Banca Centrale rivolge altresì al Giudice Conciliatore apposita istanza al fine di voler disporre la sospensione delle procedure di mano regia attivate per tutta la durata della dilazione.

Art.4

Piano di rientro

Il piano di rientro concordato con il debitore deve comprendere l'importo, il numero e la cadenza delle rate, la durata della rateizzazione, la scadenza delle rate e le modalità con le quali eseguire i pagamenti.

Dal piano di rientro devono risultare altresì le modalità con le quali sono state determinate le rate e gli interessi di cui all'articolo 7.



Art.5 Durata della dilazione

La dilazione del debito per procedura di mano regia può avere una durata massima di 24 mesi.

La cadenza delle rate può essere anche diversa da quella mensile.

Art.6 Garanzia

La dilazione di pagamento deve essere garantita per tutta la sua durata da una fideiussione bancaria sottoscritta a favore della Banca Centrale o da altra forma di garanzia dalla stessa Banca ritenuta idonea.

La fideiussione dovrà essere sottoscritta per un importo pari al debito, comprensivo degli interessi di cui al successivo articolo 7 e delle spese.

Per importi da dilazionare superiori a € 50.000 la Banca Centrale può richiedere, come forma di garanzia, l'iscrizione di ipoteca sui beni immobili di proprietà del debitore ove risultino capienti.

L'iscrizione di ipoteca di cui al precedente comma avviene in esenzione di imposte di bollo e registro.

Art.7 Interesse

Sulle somme da dilazionare che costituiscono la vera sorte del debito, si applica per tutta la durata della dilazione di pagamento, una indennità di mora nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti.

L'indennità di cui al precedente comma non si applica a interessi già maturati fino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione, sulle sanzioni accessorie alla vera sorte del debito ed in tutti i casi in cui la vera sorte del debito è costituita da sanzioni amministrative.

A fronte della dilazione di pagamento delle somme dovute per sanzioni amministrative si applicherà un'indennità pari al 3% del debito da dilazionare.

Art.8 Decadenza della dilazione di pagamento

Qualora il debitore si renda inadempiente nel pagamento anche di una sola rata del piano di rientro, la dilazione di pagamento decade.

Per effetto di tale decadenza la Banca Centrale provvede all'escussione della fideiussione o alla rivalsa sulla garanzia prestata.

La Banca Centrale è tenuta alla restituzione al debitore delle maggiori somme riscosse rispetto all'ammontare del debito complessivo per il quale è stata presentata istanza di rateizzazione.

La dilazione di pagamento decade anche quando vengono a mancare le garanzie presentate dal debitore al momento della concessione.



Art.9
Estinzione del debito

Il debito si estingue, ed il debitore viene liberato dalla propria obbligazione verso lo Stato, nel momento in cui tutte le rate del piano di rientro accordato dalla Banca sono state regolarmente pagate.

Avvenuta l'estinzione del debito, la Banca Centrale richiede al Tribunale Unico l'archiviazione delle procedure di mano regia.

Art.10
Disposizione transitoria

Al fine di poter valutare la posizione di ogni singolo debitore, dall'entrata in vigore del presente decreto, la Banca Centrale avrà la possibilità di accedere anche in via telematica ai dati riguardanti le procedure di mano regia presenti nello specifico programma informatico di gestione attualmente in uso alla Pubblica Amministrazione.



LEGGE 17 dicembre 2004 n.174

DISPOSIZIONI DIVERSE IN MERITO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI DELLO STATO

Art. 1

(Irreperibilità del contribuente)

Il secondo comma dell'articolo 26 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"La notifica si intende avvenuta il giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico. Il deposito della Cartella Esattoriale presso la Casa del Castello potrà avvenire anche mediante trasmissione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento."

Art. 2

(Notifica ad valvas palatii)

Il primo comma dell'articolo 30 della Legge n.70/2004 è sostituito dal seguente:

"Il Servizio di Esattoria, ravvisata l'urgenza, è tenuto a procedere, in sostituzione della notifica della Cartella a mani proprie del contribuente, alla notifica dei Ruoli al debitore mediante pubblicazione ad valvas palatii presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico per un periodo di trenta giorni. La notifica si intende assolta il primo giorno di pubblicazione presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico e l'Esattore ne dà comunicazione sulla Cartella Esattoriale inviata a mezzo posta ordinaria al contribuente."

Art. 3

(Termini del pagamento)

All'articolo 31 della Legge n.70/2004 è aggiunto il seguente comma:

"Nel caso in cui il pagamento avvenga nei cinque giorni successivi alla data di scadenza della Cartella Esattoriale, non vengono applicati per tale periodo gli interessi di mora né i relativi diritti di cui al successivo articolo 45, purché il loro ammontare complessivo sia inferiore a Euro 25,00".

Art. 4

(Pagamento effettuato decorsa la scadenza della Cartella Esattoriale)

All'articolo 45 della Legge n.70/2004 è inserito il seguente comma:

"In deroga a quanto stabilito al primo comma, sono ammessi pagamenti delle somme dovute anche presso gli uffici cassa degli Uffici Impositori nei casi eccezionali in cui il contribuente si trovi a dover definire la propria posizione debitoria complessiva nei confronti dell'Ufficio medesimo. Il debitore non è comunque liberato dalle proprie obbligazioni derivanti dall'iscrizione a ruolo fino all'integrale pagamento delle spese di esecuzione previste dal successivo articolo 46 e dei diritti di cui al terzo comma del presente articolo."

Art. 5

(Spese di esecuzione)



La misura delle spese relative alle procedure esecutive di spettanza del Servizio di Esattoria, da porre a carico del debitore, a mente dell'articolo 46 della Legge n.70/2004, è indicata nella tabella di cui all'allegato "A" della presente legge, parte integrante della medesima.

Nel caso in cui il debitore assoggettato a pignoramento si presenti per il pagamento presso l'Ufficio Impositore, quest'ultimo potrà provvedere, per conto del Servizio di Esattoria, al recupero delle somme di cui al comma precedente e di quelle previste al comma terzo dell'articolo 45 della Legge n.70/2004.

Art. 6

(Valore del pignoramento)

Il secondo comma dell'articolo 56 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente."

Art. 7

(Disposizioni relative alla procedura esecutiva dei beni mobili e immobili)

L'articolo 66 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Le disposizioni relative alla procedura esecutiva dei beni mobili ed immobili assoggettati alla legge sulla locazione finanziaria saranno disciplinate da apposito decreto reggenziale da emanarsi entro il 30 giugno 2005."

Art. 8

(Modalità di calcolo degli interessi per la riscossione dei crediti per i quali è stata attivata la procedura di Mano Regia)

Il primo comma dell'articolo 95 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato, di cui al precedente articolo 92, quarto comma, vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di mano regia, sino alla data dell'eseguito pignoramento."

Art. 9

(Opposizione all'esecuzione)

E' ammessa opposizione agli atti esecutivi attraverso istanza scritta al Giudice Conciliatore.

Il debitore può presentare opposizione in fase esecutiva soltanto nel caso in cui:

- rilevi violazione delle norme che stabiliscono la pignorabilità dei beni;
- rilevi irregolarità formale del titolo esecutivo o della notifica dello stesso.

La decisione sulla opposizione avviene a norma dell'articolo 19 della Legge 17 giugno 1994 n.55.

Art. 10

(Riscossione imposta monofase)



Il secondo comma dell'articolo 97 della Legge 70/2004 è abrogato.

Art. 11

(Riscossione Cartella Unica delle Tasse)

Dal 1° gennaio 2005 l'Ufficio Registro ed Ipotecche forma il ruolo contenente i tributi che compongono la cartella unica delle tasse.

Tale ruolo assume le caratteristiche di Ruolo Speciale e viene notificato ad valvas palatii a norma dell'articolo 30 della Legge n.70/2004.

Il Servizio di Esattoria provvede ad inviare a mezzo posta ordinaria la cartella di pagamento contenente le somme iscritte nel ruolo speciale.

I contribuenti possono provvedere al pagamento della cartella nei termini indicati all'articolo 1 della Legge n.53/1989 presso qualsiasi sportello bancario o presso gli uffici indicati nella cartella stessa.

Decorsi 60 giorni dalla scadenza, il Servizio di Esattoria provvederà ad inviare ai contribuenti morosi un avviso di mora tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'avviso di mora dovrà contenere l'intimazione a corrispondere al Servizio di Esattoria, nei termini e nei modi in esso indicati, le somme originariamente iscritte a ruolo, maggiorate del 10% a titolo di ammenda nonché, a norma dell'articolo 45 della Legge n.70/2004, la somma di Euro 5,00 quale diritto di mora in misura fissa spettante all'Esattore per i pagamenti oltre la scadenza.

Il ricorso avverso il ruolo di cui al presente articolo deve essere presentato all'ufficio competente sul tributo contro cui si ricorre entro il termine di cui al comma quarto del presente articolo.

Art. 12

(Disposizioni sulla tassa su pubblici spettacoli)

Gli articoli 13 e 14 della Legge 19 febbraio 1946 sono così modificati:

"Tutti gli spettacoli e le manifestazioni a pagamento organizzati nel territorio della Repubblica di San Marino sono soggetti al pagamento di una tassa pari al 10% sul 75% dell'ammontare dei biglietti venduti.

Sono esonerati dal superiore pagamento i titolari di licenza industriale per "sale da ballo" nonché l'Ufficio Attività Sociali e Culturali per gli spettacoli da esso organizzati.

Chiunque intenda organizzare spettacoli, trattenimenti o manifestazioni a pagamento, all'atto della richiesta, da presentarsi al Comando della Gendarmeria, deve effettuare un versamento cauzionale che, a seconda della portata dell'evento, può variare da Euro 50,00 ad Euro 2.000,00.

Gli spettacoli o manifestazioni minori o a scopo benefico sono soggetti al versamento della tassa nella misura fissa di Euro 50,00.

Entro i 30 giorni successivi all'evento, gli organizzatori dovranno provvedere alla regolarizzazione di quanto dovuto. In caso di mancato versamento, il Comando della Gendarmeria provvederà ad incassare la cauzione prestata e, nel caso in cui l'ammontare della tassa dovuta si rivelasse superiore all'importo della cauzione, lo stesso Comando provvederà ad attivare la riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge".

Art. 13

(Notifica sanzioni pecuniarie amministrative)



Ai fini della notifica della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all'articolo 33 della Legge 68/1989, la compiuta giacenza della raccomandata con avviso di ricevimento equivale ad avvenuta notifica.

L'Ufficio impositore provvederà alla pubblicazione degli elenchi contenenti i nominativi dei soggetti per i quali è stata disposta la compiuta giacenza, presso le Case del Castello e gli Uffici Postali di residenza, nonché presso la Cancelleria Civile del Tribunale Unico.

Art. 14

(Interessi per iscrizioni al ruolo dell'I.G.R.)

Il comma 7 dell'articolo 96 della Legge 25 maggio 2004 n.70, riguardante l'articolo 57 della Legge 31 ottobre 1984 n.91, è così sostituito:

"Sulle imposte gravanti i redditi non dichiarati o parzialmente dichiarati, dovute in base a rettifiche o accertamento d'ufficio, si applica, a carico del contribuente, l'interesse legale maggiorato di due punti."

Art. 15

(Riscossione imposta sulle importazioni)

Il primo comma dell'articolo 97 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è così integrato:

"L'Ufficio Tributario si avvale delle dichiarazioni di debito anche per riscuotere le sanzioni e/o gli interessi passivi connessi all'imposta non pagata quando il credito maturato dal debitore ai fini della sospensione del pagamento dell'imposta sulle importazioni consente la loro integrale riscossione."

Art. 16

(Recapito postale)

Le società che sospendono l'attività o avviano la procedura di liquidazione volontaria sono tenute, all'occorrenza, a comunicare all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio un recapito postale diverso da quello della sede societaria, al quale i Pubblici Uffici interessati ed il Servizio di Esattoria possono indirizzare le proprie corrispondenze; tali corrispondenze, come quelle indirizzate alla sede societaria in mancanza della predetta comunicazione, si intendono ricevute a tutti gli effetti decorsi 15 giorni dall'eventuale deposito dell'avviso postale riguardante gli invii di comunicazioni e avvisi spediti a mezzo raccomandata A.R.

Art. 17

(Esenzioni)

I verbali di pignoramento, le dichiarazioni di revoca degli stessi e gli atti formati dal Servizio di Esattoria, costituiscono titolo per la trascrizione, l'annotamento e le ulteriori formalità da eseguire a garanzia dell'esazione.

Ai fini dell'iscrizione dell'ipoteca di cui all'articolo 65 della Legge n.70/2004, il titolo previsto dall'articolo 51 della Legge 16 marzo 1854 "Legge ipotecaria" è costituito dalla cartella esattoriale.

La registrazione, trascrizione, iscrizione ed annotamento di tali enti è esente dalle imposte ipotecarie, di bollo e registro.



LEGGE 23 MARZO 2007 N.44

ORDINATIVI DI PAGAMENTO PER SOGGETTI ISCRITTI A RUOLO

Art. 1

(Mandati di pagamento a favore di contribuenti iscritti a ruolo)

1. Nell'ambito delle attività disciplinate al Titolo III della Legge 25 maggio 2004 n.70, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in relazione al Servizio di Tesoreria svolto per conto dell'Eccellentissima Camera e degli Enti del Settore Pubblico Allargato, può sospendere i pagamenti delle somme in favore di contribuenti iscritti a ruolo ai sensi della citata legge e resisi inadempienti a causa del mancato pagamento di quanto dovuto entro la scadenza del ruolo stesso.
2. In relazione al comma precedente, su istanza del Dipartimento di Esattoria, il Giudice Conciliatore ordina al Dipartimento Tesoreria di corrispondere direttamente all'Esattore le somme a credito dei contribuenti inadempienti, già liquidate dallo Stato e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato a mezzo ordinativo di pagamento trasmesso al Tesoriere, fino alla concorrenza del debito relativo all'iscrizione a ruolo maggiorato degli interessi, delle sanzioni e delle spese previste dalla legge maturati alla data dell'istanza, e la corrispondente corresponsione al contribuente, dell'eventuale credito residuo al netto delle somme versate all'Esattore.
3. Dell'avvenuto pagamento delle somme sulla base delle disposizioni del Giudice Conciliatore il Servizio di Tesoreria è tenuto a dare idonea comunicazione al contribuente ed all'Ufficio o Ente che ha emesso il mandato di pagamento.
4. Il Dipartimento di Esattoria, una volta ricevuto il pagamento delle somme di cui al precedente comma 2, provvede al riversamento a favore dell'Ufficio o Ente creditore per effetto della formazione del ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.10 e successive modifiche e integrazioni.



DECRETO - LEGGE 28 MARZO 2012 N.31

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO E DISPOSIZIONI FISCALI DIVERSE

Art. 11

A parziale modifica delle disposizioni dell'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70 e dell'articolo 5 del Decreto n.39/2004, la durata massima delle dilazioni di pagamento per somme iscritte a ruolo ai sensi della predetta Legge è stabilita in mesi 60.



LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCI PLURIENNALI 2013/2015

Art. 42

(Mandati di pagamento a favore di contribuenti iscritti a ruolo)

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della Legge 23 maggio 2007 n. 44 (Ordinativi di pagamento per soggetti iscritti a ruolo) sono così modificati:

2) "In relazione al comma precedente, il Dipartimento Tesoreria, su richiesta del Dipartimento Esattoria, corrisponde direttamente all'Esattore le somme a credito dei contribuenti inadempienti, già liquidate dallo Stato e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato a mezzo di ordinativo di pagamento, fino alla concorrenza del debito relativo all'iscrizione a ruolo maggiorato degli interessi, delle sanzioni e delle spese previste dalla legge, alla data della richiesta; il Dipartimento Tesoreria corrisponde altresì al contribuente l'eventuale residuo del credito al netto delle somme versate all'Esattore.

3) Ad avvenuta corresponsione delle somme, il Dipartimento Esattoria è tenuto a dare comunicazione al contribuente dell'estinzione di tutto, o parte, del debito."

L'articolo 9 della Legge n. 174/2004 è così modificato:

"È ammessa opposizione agli atti esecutivi attraverso istanza scritta al Commissario della Legge da parte del debitore o del terzo che vanta diritti sui beni pignorati, entro il termine di 30 giorni dalla data del pignoramento.

Il debitore può presentare opposizione in fase esecutiva soltanto nel caso in cui:

- rilevi violazione delle norme che stabiliscono la pignorabilità dei beni;
- rilevi irregolarità formale del titolo esecutivo o della notifica dello stesso.

La decisione sulla opposizione avviene a norma dell'articolo 5 della Legge 30 aprile 2002 n. 59."



DECRETO DELEGATO 7 AGOSTO 2014 N.131

RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI DALLO STATO E DAGLI ENTI PUBBLICI A TITOLO DI RETTE, TARIFFE E CANONI DI CONCESSIONE

Art. 1

(Gestione delle riscossioni dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti Pubblici)

1. Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficienti ed efficaci i procedimenti di riscossione dei crediti, il Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'ambito della competenza relativa alla gestione delle riscossioni di tasse, imposte, tributi, sanzioni e di ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato prevista dall'articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n. 70, cura la gestione delle riscossioni di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato.

2. La gestione della riscossione dei crediti vantati dall'Ecc.ma Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato a titolo di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato avviene secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n. 70/2004 e successive modifiche.

3. Le Unità Organizzative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato del Settore Pubblico Allargato, titolari dei crediti di cui al comma 2, sono considerati "Uffici impositori" o "Enti impositori" ai sensi della Legge n. 70/2004 e successive modifiche.

3-bis. Alla formazione del relativo ruolo per la riscossione dei crediti relativi a rette e tariffe di cui al precedente comma 2, non consegue l'esecuzione forzata qualora il debitore sia inoccupato, disoccupato o capofamiglia di famiglia monoreddito, con o senza famigliari a carico, e che comunque abbia i requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 29 dicembre 2008 n.153 e successive modifiche.²²

²² **Testo originario Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131**

Art. 1

(Gestione delle riscossioni dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti Pubblici)

1. Al fine di semplificare e rendere maggiormente efficienti ed efficaci i procedimenti di riscossione dei crediti, il Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, nell'ambito della competenza relativa alla gestione delle riscossioni di tasse, imposte, tributi, sanzioni e di ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome dello Stato prevista dall'articolo 2 della Legge 25 maggio 2004 n. 70, cura la gestione delle riscossioni di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato.

2. La gestione della riscossione dei crediti vantati dall'Ecc.ma Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato a titolo di rette, tariffe, canoni relativi a concessioni amministrative e somme dovute per operazioni di leva dei generi di monopolio dello Stato avviene secondo le modalità e procedure di cui alla Legge n. 70/2004 e successive modifiche.

3. Le Unità Organizzative, i Dipartimenti, i Servizi, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato del Settore Pubblico Allargato, titolari dei crediti di cui al comma 2, sono considerati "Uffici impositori" o "Enti impositori" ai sensi della Legge n. 70/2004 e successive modifiche.

Modifiche legislative:

Legge 22 dicembre 2015 n.189, Articolo 65

(Modifica all'articolo 1 del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131 - Riscossione dei crediti vantati dallo Stato e dagli Enti Pubblici a titolo di rette, tariffe e canoni di concessione)



Art. 2

(Integrazione della Convenzione per l'esercizio del servizio di esattoria)

1. Al fine di attivare la gestione della riscossione dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2 da parte del Servizio di Esattoria Unica della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il Congresso di Stato, gli Enti Pubblici e le Aziende Autonome di Stato interessate provvedono a stipulare apposite convenzioni o ad integrare quelle vigenti per l'esercizio del servizio di esattoria, a mente dell'articolo 7 della Legge n. 70/2004.

Art. 3

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Gli Uffici o Enti impositori formano il ruolo dei debitori e delle somme da essi dovute ai fini del procedimento di riscossione, anche per tutte le situazioni già pendenti alla data del presente decreto delegato.

2. Per i debitori nei cui confronti sia già stata accordata una dilazione di pagamento del debito, gli Uffici o Enti impositori non procedono alla formazione del relativo ruolo. Il mancato pagamento di una sola rata del piano di rientro comporta l'immediata iscrizione a ruolo.

1. All'articolo 1 del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131 è aggiunto il seguente comma 3-bis:
"3-bis. Alla formazione del relativo ruolo per la riscossione dei crediti relativi a rette e tariffe di cui al precedente comma 2, non consegue l'esecuzione forzata qualora il debitore sia inoccupato, disoccupato o capofamiglia di famiglia monoreddito, con o senza famigliari a carico, e che comunque abbia i requisiti di cui all'articolo 4 del Decreto Delegato 29 dicembre 2008 n.153 e successive modifiche."



DECRETO DELEGATO 6 MAGGIO 2016 N.58

MODIFICHE ALL'ALLEGATO A ALLA LEGGE 5 DICEMBRE 2011 N. 188 E SUCCESSIVE MODIFICHE "RIFORMA DELLA STRUTTURA E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA"

Art. 1

1. Il presente decreto delegato apporta modifiche all'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche volte:

a) all'attribuzione, ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2 della medesima Legge n.188/2011, all'Unità Organizzativa (UO) Ufficio del Turismo di cui all'articolo 48 dell'Allegato A alla Legge n. 188/2011 e successive modifiche delle seguenti funzioni:

1) funzioni organizzative ed amministrative relative alla gestione dei parcheggi dello Stato precedentemente attribuite al servizio Gestione Autonoma Parcheggi Statali (GAPS), istituito con delibera del Congresso di Stato n. 73 del 28 marzo 1994, che, pertanto, è soppresso;

2) gestione e manutenzione ordinaria della struttura Multieventi Sport Domus, a mente dell'articolo 4, comma 3 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189;

b) alla revisione delle disposizioni concernenti le posizioni dirigenziali dell'UO Ufficio Tecnico del Catasto e dell'UO Istituti Culturali.

2. I pertinenti articoli dell'Allegato A alla Legge n. 188/2011 e successive modifiche, sono modificati secondo quanto previsto dall'Allegato 1 al presente decreto delegato.

Art. 2

1. Le assegnazioni di personale conseguenti alle modifiche delle funzioni e dell'articolazione organizzativa dell'UO Ufficio del Turismo di cui all'articolo 1 sono effettuate conformemente a quanto previsto dall'articolo 78, comma 1, secondo periodo della Legge n. 188/2011; tali assegnazioni non comportano modifiche all'inquadramento, alla qualifica ed ad ogni altro profilo normativo e retributivo del personale interessato.

2. Il dirigente dell'UO Ufficio del Turismo organizza l'UO in conformità al nuovo assetto funzionale introdotto dal presente decreto delegato, secondo quanto previsto dagli articoli 6, comma 4, e 10, comma 7 della Legge n. 188/2011.

Art.3

1. Il personale dipendente della società Sinpar S.p.A., attualmente assegnato al soppresso servizio GAPS in forza delle vigenti convenzioni fra l'Ecc.ma Camera e il Congresso di Stato, da una parte, e la stessa società Sinpar S.p.A., dall'altra, mantiene l'attuale regime giuridico con riferimento alle vigenti condizioni normative e contrattuali; l'UO Ufficio del Turismo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4 della Legge n. 188/2011, esercita nei confronti di detto personale funzioni di controllo e presidio in ordine allo svolgimento dei compiti e mansioni dello stesso.

2. Sono fatte, comunque, salve le condizioni operative direttamente discendenti dalle vigenti convenzioni fra l'Ecc.ma Camera ed il Congresso di Stato, da una parte, e la società Sinpar S.p.A., dall'altra.



3. Con regolamento del Congresso di Stato, adottato su proposta del Dirigente dell'UO Ufficio del Turismo, sono determinate, relativamente alle aree a parcheggio gestite dall'UO:

- a) le condizioni di sosta e le tariffe di sosta;
- b) la penale in caso di tariffa di sosta evasa;
- c) le tariffe per la rimozione forzata, il blocco, il trasporto e la custodia del veicolo conseguenti alla violazione delle condizioni di sosta.

4. Le penali e tariffe di cui al comma 3, lettere b) e c), anche con riferimento a penali applicate dal soppresso servizio GAPS precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, costituiscono credito di spettanza dell'Ecc.ma Camera oggetto di riscossione secondo quanto previsto dal Decreto Delegato 7 agosto 2014 n. 131 e dalla Legge 25 maggio 2004 n. 70. La riscossione di penali relative a veicolo immatricolato in Stato estero e di proprietà di soggetto non rinvenibile sul territorio della Repubblica, avviene, qualora si riveli economicamente vantaggioso ed anche con riferimento a penali applicate dal soppresso servizio GAPS precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato, mediante azione giudiziaria promossa nel Paese del trasgressore.

5. Qualora il mancato pagamento della penale di cui al comma 3, lettera b) sia reiterato per un numero complessivo di almeno tre penali non riscosse relative alla sosta del medesimo veicolo, nel caso in cui il veicolo risulti nuovamente presente nelle aree a parcheggio gestite dall'UO Ufficio del Turismo si procede alla rimozione forzata dello stesso, che verrà restituito solo a seguito della riscossione di tutte le penali sospese e previo rimborso delle spese di trasporto e deposito; in alternativa, ove non sussista una situazione di pericolo o di intralcio alla circolazione, il veicolo sarà bloccato con apposito attrezzo e riammesso alla circolazione solo a seguito della riscossione di tutte le penali sospese e previo pagamento del servizio. Le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma si applicano anche con riferimento alle penali non riscosse precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

6. Analogamente a quanto disposto al comma 5, si procede alla rimozione forzata anche qualora i veicoli in sosta nelle aree a parcheggio gestite dall'UO Ufficio del Turismo siano causa di potenziale pericolo o intralcio alla circolazione, o comunque siano posizionati completamente al di fuori delle aree di sosta delimitate da apposita segnaletica. Anche in tale caso il veicolo sarà restituito solo a seguito della riscossione di eventuali penali sospese e previo rimborso delle spese di trasporto e deposito.

Art. 4

1. Il personale salariato attualmente in servizio presso la struttura Multieventi Sport Domus permane in servizio presso la struttura medesima, mantenendo il proprio vigente regime giuridico e normativo.



LEGGE 7 AGOSTO 2017 n.94

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2016 N. 144

Art.14

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Nelle more della riforma del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino e dell'emanazione di provvedimenti tesi al rafforzamento delle procedure di riscossione dell'Esattoria, con il presente articolo sono adottate norme per la definizione agevolata dei crediti già scaduti in Esattoria.

2. I crediti iscritti a ruolo di cui al successivo comma e le procedure di Mano Regia, affidati per la riscossione coattiva all'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni e di interessi ancorché maturati dopo la scadenza della stessa, ovvero senza l'applicazione del disposto sanzionatorio di cui all'articolo 34, primo comma, ultima parte, della Legge 28 giugno 1989 n.68, ad esclusione delle cartelle esattoriali emesse relativamente agli esercizi 2014 e 2015 per le quali, ai fini dell'estinzione del debito, dovrà essere computata la quota interessi. I crediti di cui al presente comma derivanti dall'applicazione della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche ed integrazioni possono essere definiti senza corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte e degli interessi maturati, fermo restando che i soggetti interessati all'adesione dovranno preventivamente dimostrare di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti e di avere soddisfatto eventuali altri creditori privilegiati di pari grado ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Sono oggetto del presente articolo le cartelle esattoriali emesse dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino dal 2005 al 2015, e le procedure di Mano Regia. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:

- a. riferite a crediti riscossi per conto di amministrazioni estere;
- b. riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata all'Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo a disposizione presso l'Esattoria entro il 6 novembre 2017 contenente la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute e le cartelle esattoriali loro riferite.

5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 15/12/2017 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di 2 rate di pari importo nel 2017 aventi scadenza 15/11/2017 e 15/12/2017, relative almeno al 60% della somma dovuta, e a 3 rate nel 2018 per la parte restante, di pari importo, con scadenza 15/05/2018, 15/09/2018 e 15/11/2018.

6. L'accoglimento della richiesta di dilazione comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della dilazione però, l'Esattore non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.



7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.

8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con l'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui sopra.

9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art.50

(Riscossione dei crediti vantati dall'Ecc.ma Camera, dagli Enti e dalle Aziende Autonome dello Stato secondo la Legge n.70/2004 e successive modifiche)

1. Le tipologie di crediti di spettanza dell'Ecc.ma Camera, delle Aziende Autonome dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato individuate dall'articolo 1, commi 1 e 2, del Decreto Delegato 7 agosto 2014 n.131, possono essere integrate dal Congresso di Stato con proprio regolamento.



LEGGE 21 DICEMBRE 2017 n.147

BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020

Art.54

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Al fine di consentire una più ampia informazione ed equa adesione alle procedure stabilite all'articolo 14 della Legge del 7 agosto 2017 n. 94 e nelle more della riforma del Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sono stabilite le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. I crediti iscritti a ruolo di cui al successivo comma e le procedure di Mano Regia, affidati per la riscossione coattiva all'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere estinti senza corresponsione di sanzioni e di interessi ancorché maturati dopo la scadenza della stessa, ovvero senza l'applicazione del disposto sanzionatorio di cui all'articolo 34, primo comma, ultima parte, della Legge 28 giugno 1989 n.68. I crediti di cui al presente comma derivanti dall'applicazione della Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche ed integrazioni possono essere definiti senza corresponsione di sanzioni con il pagamento della vera sorte e degli interessi maturati, fermo restando che i soggetti interessati all'adesione dovranno preventivamente dimostrare di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti e di avere soddisfatto eventuali altri creditori privilegiati di pari grado ai sensi dell'articolo 17 della Legge 16 marzo 1854 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Oggetto del presente articolo sono le cartelle esattoriali emesse dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino dal 2005 al 30 giugno 2017 e le procedure di Mano Regia.

Sono escluse le somme iscritte a ruolo:

- a. riferite a crediti riscossi per conto di amministrazioni estere;
- b. riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso l'Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo entro il 15 maggio 2018 e contenente la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e per gli operatori economici apposita dichiarazione di aver assolto gli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari a 40,00 euro al Dipartimento Esattoria.

5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 15 maggio 2018 ovvero attraverso una dilazione di pagamento per un numero massimo di 3 rate con la seguente scadenze: 15 maggio 2018, 15 settembre 2018, 15 novembre 2018. La prima rata deve essere pari almeno al 30% della somma dovuta.

6. L'accoglimento della richiesta di dilazione comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della dilazione però, l'Esattore non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.



7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.

8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con l'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui sopra.

9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dall'Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art.58

(Modifiche alla Legge 25 maggio 2004 n.70)

1. L'articolo 56 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Art.56

(Valore del pignoramento)

Il valore dei beni oggetto di pignoramento viene determinato attraverso la stima effettuata dall'Ufficiale della riscossione, con l'eventuale ausilio di un perito; detto valore viene indicato dall'Ufficiale nel verbale di esecuzione.

In tutti i procedimenti esecutivi il Servizio di Esattoria può espropriare beni e crediti di qualunque natura, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 58. L'ammontare degli interessi applicabili al debitore moroso non può comunque essere superiore al doppio degli importi iscritti a ruolo per il quale si procede coattivamente.

Una volta conclusa l'azione esecutiva e ricavate le somme necessarie alla soddisfazione del credito per il quale si procede, il Servizio di Esattoria invita il debitore a ritirare i beni in eccesso ed invenduti, e le eventuali eccedenze di denaro risultanti dalla vendita di quanto pignorato.

Se la particolare natura del bene mobile non permette all'Ufficiale della riscossione di stimarne il valore all'atto del pignoramento, la stima potrà essere effettuata dal Servizio di Esattoria in un momento successivo e la relativa relazione, dovrà essere notificata al debitore entro trenta giorni dalla data del pignoramento. La stima effettuata successivamente, quando notificata nel termine di cui sopra, costituisce parte integrante del verbale di esecuzione.

Qualora l'oggetto di pignoramento sia un bene immobile, la stima è effettuata sulla base di una perizia dell'Ufficio Tecnico del Catasto che sarà allegata al verbale di stima. Entro novanta giorni decorrenti dalla data del pignoramento immobiliare, il Servizio Esattoria notifica il verbale di stima al debitore."

2. L'articolo 69 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Art.69

(Opposizione di stima e determinazione del prezzo di vendita)

Il debitore può presentare al Commissario della Legge opposizione alla stima dei beni pignorati effettuata dal Servizio di Esattoria nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.

Qualora oggetto del pignoramento sia un bene immobile, i dieci giorni di cui all'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche, decorrono dalla data di notifica al debitore del verbale di stima.



La decisione sull'opposizione avviene secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge di cui al precedente comma.

Il Commissario della Legge decide con decreto non soggetto ad impugnazione entro cinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione delle parti per la presentazione della propria stima dei beni.

Il Servizio di Esattoria procede nell'esecuzione attribuendo ai beni pignorati il valore determinato dal decreto del Commissario della Legge.

In assenza di opposizione il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni pignorati in osservanza alle disposizioni della presente legge, assumendo quale valore base di partenza per la vendita quello riportato nel verbale di stima.

Il Servizio di Esattoria può procedere alla revisione del valore dei beni, rispetto a quanto indicato sul verbale di esecuzione, solo in presenza di listini di borsa o di mercato degli stessi. Della revisione della stima il Servizio di Esattoria è tenuto a dare comunicazione al debitore mediante notifica nei modi previsti dalla presente legge.”.

3. L'articolo 72 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“Art.72

(Procedura di assegnazione e di vendita dei beni immobili)

Prima di procedere con la vendita dei beni immobili pignorati, il Servizio di Esattoria chiede all'Ecc.ma Camera, nelle persone dei Sindaci di Governo, di manifestare il proprio interesse all'assegnazione dei beni immobili pignorati. La manifestazione di interesse deve essere trasmessa al Servizio di Esattoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di esito negativo.

In caso di pronuncia positiva dell'Ecc.ma Camera, verificata l'inesistenza sui beni immobili pignorati di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria redige un verbale di assegnazione dei beni immobili in favore dell'Ecc.ma Camera al valore di stima, verbale che sarà registrato e trascritto a cura dello stesso.

In caso di pronuncia positiva dell'Ecc.ma Camera, verificata l'esistenza di ulteriori gravami, il Servizio di Esattoria presenta istanza al Commissario della Legge per l'assegnazione del bene all'Ecc.ma Camera al valore di stima, chiedendo l'apertura del giudizio di graduazione di cui alla Legge Ipotecaria.

Il Commissario della Legge disporrà l'assegnazione dei beni immobili all'Ecc.ma Camera liberi da ogni gravame pregiudizievole, previo il versamento del prezzo di assegnazione, sulla base del giudizio di graduazione.

Qualora il beneficiario del prezzo di assegnazione sia l'Esattoria per conto degli enti per le somme iscritte a ruolo, l'Ecc.ma Camera non è tenuta al versamento del prezzo di assegnazione.

Nel caso in cui non avvenga il versamento del prezzo di assegnazione, il Servizio di Esattoria provvederà a liberare proporzionalmente il debitore mediante la procedura di discarico delle somme iscritte a ruolo nel rispetto del criterio da definire nella Convenzione di cui all'articolo 7 della Legge 70/2004. Ecc.ma Camera e Ente Impositore definiranno con un accordo tra le parti la posizione rispettivamente a debito e a credito e i relativi aspetti contabili.

Qualora l'Ecc.ma Camera non abbia interesse all'assegnazione a suo favore dei beni immobili pignorati, la vendita di tali beni deve avvenire esclusivamente a mezzo di asta pubblica con o senza incanto, anche con metodi diversi da quelli delle tre candele.”.

4. L'ultimo comma dell'articolo 74 della Legge n.70/2004 è così modificato:

“I beni immobili rimasti invenduti sono assegnati alla Pubblica Amministrazione per un valore pari alla metà del valore di stima, con proporzionale liberazione del debitore. Si



applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72 della Legge 70/2004.”.

5. La rubrica dell'articolo 75 della Legge n.70/2004 è così modificata:

“Art.75

(*Aggiudicazione dei beni venduti*).”.

Art. 64

(*Mancato versamento degli oneri previdenziali e sociali*)

1. E' punito con le pene previste al comma 2 l'intestatario di cartella esattoriale esecutiva che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ammontare delle iscrizioni a ruolo per oneri previdenziali e sociali scaduti e non pagati raggiunge complessivamente il numero di tre partite;

b) l'importo della vera sorte iscritto nelle suddette partite supera cumulativamente euro 10.000;

c) l'impresa non adempie agli obblighi dell'accordo di dilazione di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70, ove sottoscritto, o a quelli dell'eventuale piano di rientro, concesso dal Servizio di Esattoria Unica, in assenza dei presupposti per la dilazione di cui sopra ed ai sensi della Convenzione di cui all' articolo 7, comma 1, della summenzionata Legge, nell'intento di rendere comunque più fruttuosa e celere l'azione di recupero del credito.

2. Per le ipotesi di cui al comma che precede, segnalate dal Servizio di Esattoria Unica, il giudice applica la pena dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle cartelle esattoriali con scadenza 30 giugno 2018.²³

²³ **Testo originario** legge 21 dicembre 2017 n. 147, Articolo 64

(*Modifica dell'art.197 del Codice Penale*)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 197 della Legge 25 febbraio 1974 n. 17 e successive modifiche è aggiunto il seguente comma:

“3 *bis*. Si applica quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, al legale rappresentante dell'impresa intestataria di cartella esattoriale esecutiva per mancato pagamento dei contributi dovuti per reddito da lavoro dipendente.”.

Modifiche legislative:

Decreto - Legge 27 giugno 2018 n.75, Articolo 3

1. L' articolo 64 della Legge n.147/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

(*Mancato versamento degli oneri previdenziali e sociali*)

1. E' punito con le pene previste al comma 2 l'intestatario di cartella esattoriale esecutiva che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ammontare delle iscrizioni a ruolo per oneri previdenziali e sociali scaduti e non pagati raggiunge complessivamente il numero di tre partite;

b) l'importo della vera sorte iscritto nelle suddette partite supera cumulativamente euro 10.000;

c) l'impresa non adempie agli obblighi dell'accordo di dilazione di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70, ove sottoscritto, o a quelli dell'eventuale piano di rientro, concesso dal Servizio di Esattoria Unica, in



DECRETO - LEGGE 27 GIUGNO 2018 N.75

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 62 E 64 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N.147 - BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E BILANCI PLURIENNALI 2018/2020

Art. 1

1. L' articolo 62 della Legge 21 dicembre 2017 n. 147 è così sostituito:

“Art. 62

(Provvedimenti in materia di sospensione della pensione)

1. A parziale modifica dell'articolo 57 della Legge 11 febbraio 1983 n. 15, nell'ambito dell'attività di controllo effettuata dai competenti Uffici, nel caso in cui si accerti che il beneficiario di pensione svolga attività lavorativa indipendentemente dalla sua durata e incompatibile con il percepimento della pensione, l'Istituto per la Sicurezza Sociale procederà alla sospensione della erogazione della pensione medesima, notificando il provvedimento sanzionatorio al soggetto interessato.

La sospensione della erogazione della pensione comporta la perdita dell'erogazione della pensione per un periodo pari ad un anno.

2. La sospensione decorre dalla data nella quale è stata accertata l'infrazione.

3. Qualora l'accertamento rilevi una situazione lavorativa pregressa, fermo restando l'adozione del provvedimento di sospensione, l'Istituto per la Sicurezza Sociale provvederà a recuperare le somme versate a titolo di pensione per tutto il periodo accertato.

4. Al pensionato a cui è stata applicata la sospensione dell'erogazione della pensione è corrisposto un assegno alimentare pari alla metà dell'importo di pensione percepita al momento dell'accertamento e comunque non superiore all'importo di pensione sociale così come determinato dall'articolo 45 della Legge n.15/1983 a condizione che:

a) sia privo di altri redditi individuali di qualsiasi natura o provenienza di importo pari o superiore all'ammontare dell'assegno alimentare stesso. Ai fini della determinazione del reddito si considera anche il valore delle rendite catastali prodotte dalle proprietà immobiliari possedute e non produttrici di altro reddito, ad esclusione della quota di pertinenza della dimora abituale;

b) non sia iscritto a qualunque titolo nella Gestione Separata.

assenza dei presupposti per la dilazione di cui sopra ed ai sensi della Convenzione di cui all' articolo 7, comma 1, della summenzionata Legge, nell'intento di rendere comunque più fruttuosa e celere l'azione di recupero del credito.

2. Per le ipotesi di cui al comma che precede, segnalate dal Servizio di Esattoria Unica, il giudice applica la pena dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle cartelle esattoriali con scadenza 30 giugno 2018.”.



5. Qualora l'importo dei redditi di cui al superiore comma risulti inferiore all'ammontare dell'assegno alimentare, si dà luogo al conguaglio fino al raggiungimento dell'importo dell'assegno stesso.

6. Il ripristino dell'erogazione della pensione, previa verifica del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al suo riconoscimento, verrà effettuato non prima che sia trascorso un anno dalla data di sospensione. Per tale periodo l'Istituto per la Sicurezza Sociale non riconoscerà il diritto all'erogazione degli arretrati.

7. In caso di recidiva l'erogazione della pensione viene sospesa per la durata di due anni.

8. Avverso i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo è possibile avanzare ricorso ai sensi dell'articolo 60 della Legge n.15/1983 e successive modifiche.”.

Art. 2

(Disposizioni transitorie)

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 della Legge n. 147/2017 come modificato all'articolo 1 del presente decreto-legge ai casi accertati dalla data dell'entrata in vigore dello stesso.

Art. 3

1. L' articolo 64 della Legge n.147/2017 è sostituito dal seguente:

“Art. 64

(Mancato versamento degli oneri previdenziali e sociali)

1. E' punito con le pene previste al comma 2 l'intestatario di cartella esattoriale esecutiva che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti, quando concorrono le seguenti condizioni:

a) l'ammontare delle iscrizioni a ruolo per oneri previdenziali e sociali scaduti e non pagati raggiunge complessivamente il numero di tre partite;

b) l'importo della vera sorte iscritto nelle suddette partite supera cumulativamente euro 10.000;

c) l'impresa non adempie agli obblighi dell'accordo di dilazione di cui all'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70, ove sottoscritto, o a quelli dell'eventuale piano di rientro, concesso dal Servizio di Esattoria Unica, in assenza dei presupposti per la dilazione di cui sopra ed ai sensi della Convenzione di cui all' articolo 7, comma 1, della summenzionata Legge, nell'intento di rendere comunque più fruttuosa e celere l'azione di recupero del credito.

2. Per le ipotesi di cui al comma che precede, segnalate dal Servizio di Esattoria Unica, il giudice applica la pena dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del codice penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del codice penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del codice penale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalle cartelle esattoriali con scadenza 30 giugno 2018.”.



LEGGE 30 LUGLIO 2018 n.93

LEGGE SU CREDITI MONOFASE E CREDITI D'IMPOSTA ALLE BANCHE

Art. 1

(Azione di responsabilità)

1. Lo Stato, per il tramite dell'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, esercita l'azione di responsabilità di cui all'articolo 56, comma 4 e all'articolo 64 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni in caso di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche di importo superiore a euro 200.000,00 contenute in cartella esattoriale scaduta da almeno ventiquattro mesi e per la quale non siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento.

2. L'azione di responsabilità, di cui al precedente comma, è autorizzata dal Congresso di Stato valutato il parere vincolante dell'Avvocatura dello Stato in merito.

3. E' fatta salva la possibilità da parte dell'Ecc.ma Camera di promuovere l'azione di responsabilità anche per somme inferiori a quella stabilita dal comma 1.

4. L'azione di responsabilità di cui al comma 1 è promossa dall'Avvocatura dello Stato, legittimata all'esercizio dell'azione nell'interesse di tutti i creditori delle somme iscritte a ruolo.

5. All'articolo 117 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 è aggiunto il seguente comma 1-bis: "1-bis. Le azioni di cui al comma 1 esercitate nell'interesse dell'Ecc.ma Camera o degli Enti Pubblici si prescrivono nel termine di cinque anni a far data dal compimento dell'atto che dà luogo alla controversia."

6. Con apposito decreto delegato, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, previo apposito riferimento in Commissione Consiliare Permanente Finanze, Bilancio e Programmazione; Artigianato, Industria, Commercio; Turismo, Servizi, Trasporti e Telecomunicazioni, Lavoro e Cooperazione, da parte del Segretario di Stato competente, viene stabilito l'importo delle somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 20 maggio 2004 n.70 e successive modifiche sulla cui base lo Stato esercita l'azione di responsabilità di cui al precedente comma 1.

Art. 2

(Anagrafica Debitori)

1. Il Servizio Esattoria Unica entro il mese di febbraio di ogni anno pubblica, secondo modalità da attuarsi con proprio regolamento ed in modalità informatizzata, i dati dei debitori di somme iscritte a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche, scadute al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello precedente la pubblicazione ed il cui debito a ruolo superi l'importo di euro 20.000,00.

2. Non sono oggetto di pubblicazione i debiti non definitivi, per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali o siano in essere dilazioni di pagamento. A tal fine è onere del debitore comunicare la pendenza di eventuali ricorsi.

3. Su richiesta dell'interessato il Servizio Esattoria Unica provvede all'aggiornamento della posizione debitoria qualora intervenga il pagamento o la dilazione prima della



pubblicazione annuale dell'elenco dei debitori attraverso la cancellazione del dato dall'elenco pubblico, senza possibilità di visualizzazione dello storico.



LEGGE 8 AGOSTO 2018 n.104

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 E MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N.147

Art. 11

(Misure di rafforzamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione esattoriale)

1. All'articolo 30 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è aggiunto il seguente comma:
"La notifica ad valvas di cui al presente articolo si intende validamente eseguita con la pubblicazione presso tutte le Case del Castello e presso la Cancelleria Civile, dei riepiloghi delle cartelle esattoriali, salvo possibilità del contribuente di richiederne al Servizio di Esattoria dei duplicati ai sensi dell'articolo 20."
2. L'articolo 44 della Legge n.70/2004 è così sostituito:
"Art. 44
(Avviso di mora)
Nel caso la notifica del Ruolo relativo alla cartella unica delle tasse sia avvenuta con le modalità previste dall'articolo 30, il Servizio di Esattoria, una volta decorsi i termini previsti per la scadenza del pagamento del Ruolo, deve far precedere l'avvio dell'azione esecutiva dalla spedizione di un avviso di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento."
3. Il Servizio di Esattoria può richiedere all'Ufficio Tecnico del Catasto una perizia sul valore dei beni immobili in caso di iscrizione di garanzia ipotecaria, legale o convenzionale, da parte del Servizio medesimo.
4. Sulle partite da iscrivere a ruolo è applicato dagli enti impositori un tasso di interesse corrispondente a quello stabilito all'articolo 42 della Legge n.70/2004 e successive modifiche.
5. Il Servizio di Esattoria può astenersi dalla richiesta di cui all'articolo 1 della Legge 23 marzo 2007 n.44 e successive modifiche, fatti salvi i casi di impignorabilità, unicamente nei casi in cui il contribuente iscritto a ruolo abbia ottenuto una dilazione garantita ai sensi dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche, a condizione che non vi siano inadempienze rispetto al puntuale versamento delle relative rate, ovvero nei casi in cui il Dipartimento Finanze e Bilancio, su istanza motivata dell'ente pagatore, ne faccia espressa richiesta al Servizio di Esattoria stesso, valutato l'eccezionale valore etico o sociale delle esigenze a cui il pagamento è preordinato nonché la condizione economico-patrimoniale del debitore.
6. Tutti i crediti parimenti insinuati dal Servizio di Esattoria nelle procedure concorsuali godono del medesimo grado di privilegio, riconosciuto ai crediti del pubblico erario per imposte e tasse.
7. Il regime di deroga previsto e regolato dall'articolo 79, comma 9 della Legge 14 dicembre 2017 n.140 e successive modifiche è esteso ai trasferimenti immobiliari eseguiti dal Servizio di Esattoria, ai sensi degli articoli 72 e 73 della Legge n.70/2004 e successive modifiche.

Art. 12

(Requisito esattoriale)

1. Ai fini del rilascio di attestazione relativa all'inesistenza di pendenze presso il Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, anche ai sensi e per gli



effetti di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47, articolo 1, comma 1, punto 9, lettere e) e iiii); al Decreto Delegato 4 maggio 2018 n.50, articolo 4, comma 5, lettere a) e d); al Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74, articolo 1, comma 2, la mancanza di azioni esecutive ad opera del Servizio di Esattoria si intende quale assenza in capo al soggetto giuridico, e ai di lui coobbligati, di cartelle esattoriali scadute e già esecutive, ove ricorrano gli ulteriori termini e condizioni già previsti dalle norme sopracitate, quindi salvo contenzioso pendente sul credito o rateazione del suo pagamento puntualmente onorata.

Art. 13

(Rotatività del debito esattoriale esecutivo)

1. Le garanzie personali o reali, incluse quelle ipotecarie, comunque ottenute dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino nell'interesse degli Enti Impositori, anche nell'ambito di dilazioni concesse ai sensi dell'articolo 34 della Legge 25 maggio 2004 n.70, si estendono *ex lege* a tutte le cartelle esattoriali e ruoli già esecutivi alla data di escussione delle predette garanzie, a prescindere dalle specifiche cartelle e ruoli oggetto di dilazione o comunque esistenti alla data di perfezionamento della garanzia, purché entro il limite di importo e il limite di durata, ove presente, della garanzia medesima.



LEGGE 31 OTTOBRE 2018 N. 137

II VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO, VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 2017 N.147 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art.18

(Modifica articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n. 104)

1. L'articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104, è così modificato:

"1. Ai fini del rilascio di attestazione relativa all'inesistenza di pendenze presso il Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 23 febbraio 2006 n.47, articolo 1, comma 1, punto 9, lettere e) e iiiii); al Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72, articolo 4, comma 5, lettere a) e d); al Decreto Delegato 16 giugno 2016 n.74, articolo 1, comma 2; alla Legge 31 marzo 2014 n.40, articolo 6, comma 1, lettera h), la mancanza di azioni esecutive ad opera del Servizio di Esattoria si intende quale assenza in capo al soggetto giuridico, e ai di lui coobbligati, di cartelle esattoriali scadute e già esecutive, ove ricorrano gli ulteriori termini e condizioni già previsti dalla norme sopracitate, quindi salvo contenzioso pendente sul credito o rateazione del suo pagamento puntualmente onorata.".